SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 1º febbraio 2000.

Assegnazione alle università di borse di studio per le scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 1999-2000, in attuazione della normativa CEE.

00A1432

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the Ministry of Health of the Republic of Italy
and the Ministry of Health of the Republic of Armenia

on the co-operation in the field of health and medical science

The Ministry of Health of the Republic of Italy and the Ministry of Health of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as "Parties", desirous to promote bilateral relationships in the field of health and medical science and recognizing that this co-operation will contribute to the improvement of the health status of their populations,

HAVE REACHED THE FOLLOWING:

ARTICLE 1

The Parties, will develop and extend co-operation in the field of health and medical sciences by promoting mutual exchanges of experience on such themes identified as priorities for both parties.

ARTICLE 2

The parties will organize study visits of delegations of experts on such themes as judged as priorities and proposed by the sending Party aiming at a better mutual knowledge of the health care delivery system in the two countries and better training of own health care and research staff.

Each Parties will inform the other Party on the name, title, speciality and the themes proposed for the exchange of experience of their experts, 30 days before the date agreed upon by mutual consent. The date of arrival and the route will be communicated at least 15 days before, by the sending Party to the hosting Party.

ARTICLE 3

The two parties shall encourage collaboration between the medical institutions from their countries. The medical institutions will, for this purpose, provide the schedule of the scientific meetings by the 5th of December of each year. They will equally provide the organizational details of those meetings and will

mutually apply reduced fees and preferential tariffs, subject to availability of funds, for the participants of the other Party.

ARTICLE 4

4.1 The two Parties will support direct co-operation between the institutes of medical research, based on direct agreement between the institutes.

Direct co-operation between the institutes will be achieved, exchanges of scientific materials and technical documentation as well as by joint research programmes on themes of mutual interest, based on joint plans of work and methodologies.

The plans, signed by the heads of the institutes, will become effective after approval by the competent bodies of each country, in accordance with domestic legislation.

4.2 The Parties will support direct co-operation between hospitals, based upon direct understandings.

ARTICLE 5

5.1 The Parties will promote the exchange of medical journals, health education materials and posters, on a basis of reciprocity.

5.2 The Parties will send each other health statistics and epidemiological reports on communicable diseases.

5.3 The Parties will exchange, on request, information on health legislation and will send the official documents.

5.4 The Parties will promote co-operation between the medical publishing houses.

ARTICLE 6

For the experts travelling under the provisions of Article 2 of this memorandum of understanding, the sending Party will cover round-trip fare between the two capitals.

The hosting Party will cover domestic transport for the duration of the visit, hotel accommodation and daily subsistence allowance.

ARTICLE 7

The Parties will create a co-ordinating group that will be in charge with implementing the co-operation and with keeping the two ministries periodically (every 6 months) informed on the progress of co-operation under the present memorandum of understanding.

The group will take the necessary steps to facilitate implementation of the present memorandum of understanding.

The group will include 3 persons for each Party and will be headed by a higher senior representative of the Ministry of Health.

ARTICLE 8

Any other previous understanding or arrangements regarding co-operation between the two Ministers of Health will be terminated on the date this present memorandum of understanding comes into force.

ARTICLE 9

This present memorandum of understanding will come into force at the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties will mutually and officially communicate the ending of all internal procedures of ratification.
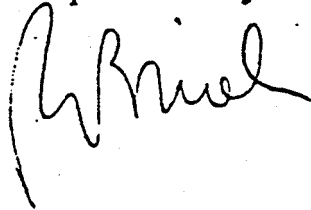
ARTICLE 10

This memorandum of understanding will remain valid for a period of 5 years, after which it can be automatically extended for further periods of 5 years, unless either Party denounce it by written notice through diplomatic channels. In such case, the denunciation will become effective 6 months after the date of notification. In case of denunciation of the present memorandum of understanding according to the provisions of this article, any programme of exchanges or co-operation undertaken under it and not yet completed, will remain valid until completion.
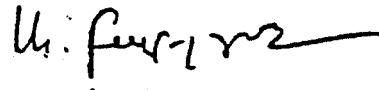
In witness whereof the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Government, have signed the memorandum of understanding.

Done in Rome on the 2nd of April 1997, in duplicate, in the Italian, Armenian and English languages, all text being equally authoritative. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Health
of the Republic of Italy

For the Ministry of Health
of the Republic of Armenia

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA E IL MINISTERO DELLA SANITÀ' DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SANITÀ' E DI SCIENZE MEDICHE.

Il Ministero della Sanità della Repubblica di Armenia ed il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana considerati Parti contraenti, animati dal desiderio di promuovere rapporti bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche e riconoscendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni hanno convenuto quanto segue:

ART.1

Le Parti svilupperanno ed estenderanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche, promuovendo reciproci scambi di esperienze in tali settori considerati prioritari da ambedue le Parti.

ART.2

Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati prioritari e proposti dalla Parte inviante con l'obiettivo di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi sanitari nei due Paesi e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.
Ciascuna Parte informerà l'altra Parte, 30 giorni prima della data congiuntamente concordata, sui nominativi, titoli, specialità e temi proposti per lo scambio di esperienze dei rispettivi esperti.
La data di arrivo e l'itinerario verranno comunicati almeno 15 giorni prima dalla Parte inviante a quella ospitante.

ART.3

Ambedue le Parti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi.
Le istituzioni mediche forniranno, a tale scopo, il calendario degli incontri scientifici entro il 5 dicembre di ogni anno. Le stesse istituzioni provvederanno, altresì, a fornire i programmi organizzativi di questi incontri ed applicheranno reciprocamente, per i partecipanti dell'altra Parte, riduzioni d'iscrizione e tariffe preferenziali in relazione alla disponibilità dei fondi.

ART.4

4.1 Le due Parti incoraggeranno una cooperazione diretta tra gli istituti di ricerca medica, basata su un accordo diretto tra gli istituti stessi.
La cooperazione diretta tra gli istituti sarà realizzata mediante scambi di materiale scientifico e documentazione tecnica ed anche tramite programmi di ricerca congiunti su argomenti di interesse reciproco, basati su programmi di lavoro e metodologie comuni.
I programmi firmati dai direttori degli istituti diventeranno effettivi dopo l'approvazione da parte degli organismi competenti di ciascun Paese, in conformità alla propria legislazione vigente.

4.2 Le Parti promuoveranno una cooperazione diretta tra ospedali basata sull'intesa diretta.

ART.5

5.1 Le Parti promuoveranno lo scambio reciproco di giornali medici, di materiale e posters riguardante l'educazione sanitaria.
5.2 Ogni Parte invierà all'altra Parte statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici sulle malattie trasmissibili
5.3 Le Parti scambieranno su richiesta, informazioni sulla legislazione sanitaria ed invieranno i documenti ufficiali.
5.4 Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le case editrici mediche.

ART.6

Per quanto riguarda gli esperti che viaggeranno secondo le norme previste all'art.2 di memorandum d'intesa, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio di andata e ritorno tra le due capitali.
La Parte ospitante coprirà le spese di trasporto interno per l'intera durata della visita, la sistemazione alberghiera e una indennità giornaliera.

ART.7

Le Parti istituiranno un gruppo di coordinamento che avrà l'incarico di realizzare la cooperazione e di mantenere periodicamente (ogni 6 mesi) informati i due Ministeri sul progresso della cooperazione nell'ambito di questo memorandum d'intesa .
Il gruppo prenderà le misure necessarie per facilitare l'attuazione del presente memorandum d'intesa.

Il gruppo sarà composto da tre persone per ciascuna Parte e sarà diretto da un alto funzionario del Ministero della Sanità.

ART.8

Qualsiasi altra precedente intesa o disposizione riguardante la cooperazione tra i due Ministeri della Sanità si riterrà conclusa alla data in cui entrerà in vigore il presente memorandum d'intesa.

ART.9

Il presente memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

ART.10
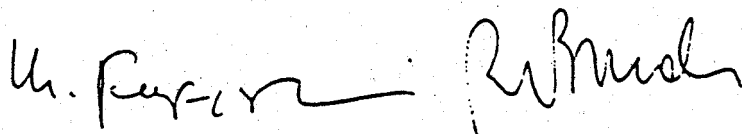
Questo memorandum d'intesa sarà valido per un periodo di cinque anni, dopo il quale potrà essere automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo revochi mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tal caso la disdetta diventera' operativa sei mesi dopo la data della notifica. In caso di disdetta del presente accordo. in conformità alle norme di questo articolo, ogni programma di scambio o cooperazione intrapresa nel suo ambito e non ancora ultimata, rimarrà valida fino al completamento.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente memorandum d'intesa.

Fatto a Roma il 2 aprile 1997, in due originali, ciascuno nella lingua, italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL MINISTERO DELLA SANITÀ' DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA	PER IL MINISTERO DELLA SANITÀ' DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[signature]	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5365):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 novembre 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII, XII.

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999.

Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4258):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 gennaio 2000 (atto n. 4258/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

00G0051

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. **20.**

Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori, già sospesi dal lavoro, dipendenti da aziende che abbiano cessato l'attività, ovvero siano state interessate da dismissioni anche parziali di rami di attività o da procedure concorsuali, in attesa di un loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato sino al 30 giugno 2000. La misura del predetto trattamento è ridotta del 10 per cento e la concessione del trattamento medesimo comporta una pari riduzione della durata del trattamento di disoccupazione eventualmente già corrisposto o di quello comunque spettante. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0058

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n. **21.**

Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie relative al regime speciale, in materia di imposta sul valore aggiunto, per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati dai medesimi produttori agricoli;

Considerate le difficoltà operative riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio dal suddetto regime speciale a quello ordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a prorogare l'applicazione del predetto regime speciale per l'anno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al regime speciale dell'agricoltura

1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» e le parole: «negli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999 e 2000»;

b) nel comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0061

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 9 febbraio 2000.

Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 9 febbraio 2000 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPETTI

XIII LEGISLATURA

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194/2000.

Oggetto: Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata.

Riunione di mercoledì 9 febbraio 2000.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata;

Visti il numero degli abitanti dei sopra menzionati collegi elettorali e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'indice di L. 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati delle elezioni suppletive in oggetto e le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese dai candidati risultati eletti e dai candidati che hanno conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Delibera:

I piani di ripartizione dei contributi dello Stato per il rimborso delle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata, sono determinati secondo i prospetti allegati alla presente delibera di cui fanno parte integrante.

L'erogazione dei contributi sopra indicati è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario dei contributi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

ALLEGATO 1
alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194/2000

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SVOLTASI IL 28 NOVEMBRE 1999 NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 12 DELLA CIRCOSCRIZIONE EMILIA-ROMAGNA (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo	
			Lire	pari ad euro
Parisi Arturo, candidato eletto	31.043	I Democratici	55.347.045	28.584,36
Tura Sante, candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	28.666	CCD	51.109.055	26.395,62
TOTALE VOTI . . .	59.709	TOTALE CONTRIBUTO DA EROGARE . . .	106.456.100	54.979,99

ALLEGATO 2
alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194/2000

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SVOLTASI IL 28 NOVEMBRE 1999 NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 8 DELLA CIRCOSCRIZIONE TOSCANA (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo	
			Lire	pari ad euro
Ventura Michele, candidato eletto	27.111	Democratici di sinistra	69.595.401	35.943,02
Bosi Enrico, candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	14.121	Alleanza nazionale	36.249.369	18.721,24
TOTALE VOTI . . .	41.232	TOTALE CONTRIBUTO DA EROGARE . . .	105.844.770	54.664,26

ALLEGATO 3
alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194/2000

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SVOLTASI IL 28 NOVEMBRE 1999 NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 DELLA CIRCOSCRIZIONE UMBRIA (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo	
			Lire	pari ad euro
Micheli Enrico Luigi, candidato eletto	27.576	Democratici di sinistra	62.684.941	32.374,07
Melasecche-Germini Enrico, candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	18.519	Forza Italia	42.096.839	21.741,20
TOTALE VOTI . . .	46.095	TOTALE CONTRIBUTO DA EROGARE . . .	104.781.780	54.115,27

ALLEGATO 4
alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194/2000

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SVOLTASI IL 28 NOVEMBRE 1999 NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 5 DELLA CIRCOSCRIZIONE BASILICATA (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo	
			Lire	pari ad euro
Luongo Antonio, candidato eletto	25.752	Democratici di sinistra	67.903.447	35.069,20
Sisinni Francesco, candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	13.556	Forza Italia	35.744.763	18.460,63
TOTALE VOTI . . .	39.308	TOTALE CONTRIBUTO DA EROGARE . . .	103.648.210	53.529,83

00A1471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15, 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998. (Ordinanza n. 3036).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la propria ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999;

Visti gli esiti dei primi accertamenti effettuati dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3029 del 18 dicembre 1999;

Visto il piano degli interventi urgenti predisposto dallo stesso Dipartimento in data 18 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 3029 anche sulla base dei sopralluoghi e valutate le richieste pervenute dalle prefetture e dagli enti locali;

Considerato che sulla base degli accertamenti è possibile definire l'elenco dei comuni della regione Campania gravemente danneggiati e le modalità attuative degli interventi urgenti;

Vista l'ordinanza 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che si rende necessario disporre anche l'attuazione immediata di misure di prevenzione e di pianificazione d'emergenza nei territori gravemente colpiti identificati dal Dipartimento della protezione civile in prosecuzione e connessione con quelle già adottate per i territori della regione Campania interessati dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, ai sensi dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che è altresì necessario disporre ulteriori misure per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile.

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della regione Campania più gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 sono i seguenti:

provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina;

provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;

provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.

2. È approvato il piano degli interventi urgenti di cui in premessa e ne è autorizzata l'attuazione. Sono fatti salvi gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 3029/99 disposti dai prefetti, dagli enti locali e dal genio civile anche in comuni diversi da quelli di cui al comma 1.

3. I prefetti delle province interessate provvedono all'attuazione degli interventi urgenti ricompresi nel piano di cui al comma 2, avvalendosi dei soggetti attuatori ivi indicati.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza i prefetti ed i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente necessario e prestato, entro il limite massimo di trenta ore mensili oltre quelli previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci. Ai dirigenti cui siano affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

6. Per il personale delle prefetture l'onere di cui al precedente comma è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, nel limite di lire 400 milioni, comprensivi anche dell'onere per il volontariato di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. La somma sopra indicata viene trasferita al prefetto di Avellino che provvede a ripartirla tra le prefetture interessate, sulla base dell'effettivo fabbisogno.

7. Le procedure e le deroghe del presente articolo si estendono anche agli interventi da eseguire con risorse finanziarie dello Stato, delle regioni, degli enti locali e della comunità europea.

Art. 2.

1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 30 milioni rapportato al danno subito ai beni immobili e mobili.

2. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, gravemente danneggiate è concesso un contributo rapportato al danno subito che comunque non deve superare il 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 300 milioni di lire.

3. Alla concessione del contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e nel limite dello stanziamento di cui al successivo comma 4 provvede il prefetto di Avellino avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte.

4. L'onere complessivo per l'attuazione del presente articolo stimato in lire 1.800 milioni è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99.

Art. 3.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi di cui alle premesse, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 marzo 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza che, in data 14, 15 e 16 dicembre 1999, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 marzo 2000;

3. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della previsione economica.

Art. 4.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 14 dicembre 1999 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 14 dicembre 1999 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione si estende anche alle trattenute dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) e dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF (art. 1 del decreto legislativo

n. 360 del 28 settembre 1998) che effettuano i sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Detta sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

5. I redditi dei fabbricati distrutti o con ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 14 dicembre 1999 ed il 30 giugno 2000. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 30 giugno 2000, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 30 giugno 2000 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

Art. 5.

1. Lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, è incrementato della somma di lire 4.540 milioni, il cui onere è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La somma complessiva di lire 18.540 milioni relativa allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 come integrato dal precedente comma 1, è così ripartita: lire 12.980 milioni al prefetto di Avellino, lire 2.920 milioni al prefetto di Benevento, lire 2.400 milioni al prefetto di Salerno, lire 240 milioni al prefetto di Caserta. Il piano di cui alle premesse è incrementato di lire 1.500 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 1.600 milioni per gli interventi urgenti sulla viabilità provinciale rispettivamente della provincia di Avellino, della provincia di Benevento e della provincia di Salerno, da attuarsi da parte delle medesime province. Lo stanziamento per il prefetto di Avellino ricomprende anche gli oneri di cui al precedente art. 1, comma 6.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede in via d'urgenza entro sessanta giorni dalla presente ordinanza alla riperimetrazione delle parti dei centri abitati dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, esposte a rischio elevato e definisce per gli stessi le soglie di allarme. La pianificazione d'emergenza viene effettuata d'intesa con le prefetture e i comuni interessati.

2. Per la riperimetrazione di cui al comma precedente e la definizione della soglia d'allarme, il Dipartimento della protezione civile si avvale delle unità operative designate dal presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR.

3. Il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR assicura la prosecuzione, nella continuità, delle attività dei presidi territoriali istituiti con l'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni la cui attività è estesa anche ai territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. A tal fine il presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche è autorizzato a stipulare prioritariamente con i tecnici già utilizzati dall'Università di Salerno, nel limite di 30 unità, contratti di collaborazione fino al 30 giugno 2000 comprendendovi anche le prestazioni effettivamente rese dai tecnici nel periodo dal 31 dicembre 1999 fino alla stipula del contratto. Per l'espletamento di dette attività e di quella di cui al comma 2 è assegnato al Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR un contributo straordinario di lire 900 milioni. L'onere è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le prestazioni che devono essere assicurate dai presidi territoriali ai fini dell'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni e della presente ordinanza, vengono stabilite nella conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3029/1999.

5. Gli ingegneri capo dei settori provinciali del genio civile della regione Campania assolvono per i territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le funzioni di ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/98.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 le parole «di schemi progettuali preliminari, alla progettazione preliminare di elementi tipologici o alla redazione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «di linee di indirizzo progettuale,».

2. Il Commissario delegato presidente della regione Campania determina i compensi da corrispondere al vice commissario e ai sub-commissari di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/99.

3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole «31 dicembre 1999» sono sostituite con le parole «30 giugno 2000».

4. L'ultimo capoverso dell'art. 18 dell'ordinanza n. 2787/1998 è sostituito dal seguente «il Commissario delegato provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata della A.S.L. Salerno 1».

5. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/99 è aggiunto il seguente comma:

10. — Il commissario costituisce un fondo di gestione per spese generali destinato a emolumenti per lavoro straordinario, indennità fisse per personale comandato e a contratto, oneri per consulenze e indagini, studi e spese tecniche, oneri derivanti da convenzioni, spese di funzionamento del comitato tecnico scientifico e della commissione di alta vigilanza e oneri generali vari. In detto fondo confluiscono le risorse destinate per tali scopi nei piani rimodulati di cui all'ordinanza n. 2787/98 (tipologia *F*) e n. 2499/97.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A1546

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3037).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2975 in data 15 aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1999;

Considerato che il piano strutturale degli interventi elaborato dal commissario delegato ed approvato con ordinanza commissariale n. F/703 in data 2 agosto 1999 prevede il completamento degli interventi di emergenza entro il 31 dicembre 2001;

Ritenuto necessario prorogare i poteri commissariali al fine di superare la situazione di emergenza ambientale in atto e predisporre ogni utile iniziativa rivolta a ricondurre nell'ambito di una competenza ordinaria gli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi ecoambientali della laguna di Orbetello;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 1937 del 2 febbraio 2000 e l'intesa della regione Toscana con nota n. 237/2000 dell'8 febbraio 2000;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Toscana, entro, e non oltre, il 31 dicembre 2001, provvede ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2975 del 15 aprile 1999:

a) al completamento degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario;

b) al superamento della situazione di crisi ambientale nella laguna di Orbetello.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e il Presidente della regione Toscana, è istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, con il compito di provvedere a stabilire le modalità per il passaggio delle opere realizzate ai sensi dell'art. 1 alla gestione ordinaria degli enti competenti, che dovrà comunque attuarsi dal 1° gennaio 2002.

Art. 2.

1. Il commissario delegato trasferisce agli enti territorialmente competenti i risultati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2975 del 15 aprile 1999, relativi all'inquinamento dell'ex area industriale Sitoco, al fine di consentire agli stessi enti di ottemperare agli adempimenti previsti all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Qualora il soggetto responsabile non provveda all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, il commissario delegato, previa messa in mora, esegue in danno gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza strettamente necessari ad impedire il rilascio degli inquinanti dall'ex area industriale Sitoco nelle acque superficiali e sotterranee ricomprese nell'ambito lagunare, nei limiti delle risorse allo stesso assegnate.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato è autorizzato ad adottare provvedimenti utilizzando le deroghe normative già previste nelle precedenti ordinanze, nonché alle modifiche e integrazioni successivamente intervenute a tale normativa.

2. Al vice commissario, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2807 del 14 luglio 1998, competono le indennità previste per i commissari nominati dalla regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 45/1994. Il relativo onere finanziario fa carico ai fondi attribuiti al commissario delegato.

Art. 4.

1. Il commissario delegato può impegnare le risorse disponibili per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, nonché le risorse già destinate, in materia

di tutela delle acque e di bonifica dei siti inquinati, dall'Unione europea, dallo Stato, dalla regione e dagli enti locali. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, a predisporre tutti gli atti necessari per accedere ad ulteriori, eventuali finanziamenti nazionali e comunitari.

Art. 5.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali, nonché le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A1547

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Ulteriori disposizioni integrative per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3038).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2969 del 1° aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999 concernente la proroga fino al 30 giugno 2000 dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Vista la nota n. 1842/Sarno del 16 novembre 1999 con la quale il prefetto di Napoli - commissario delegato, trasmette una relazione sull'attività svolta e chiede la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che le opere programmate ed in buona parte realizzate richiedono ulteriori tempi di attuazione;

Ritenuto che la gran parte degli interventi realizzati e da realizzare consentono il raggiungimento dell'obbiettivo di superare lo stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 196/ARS/M/DI/U.DE del 7 gennaio 2000 e l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 2001/Gab. del 13 gennaio 2000;

Sentito il commissario delegato - prefetto di Napoli;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli, con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2969 del 1° aprile 1999, sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

Art. 2.

1. L'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, già previsto in precedenti ordinanze in materia, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni. Tra le norme derogabili sono compresi l'art. 58, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.

2 Al commissario delegato ed ai vice commissari dallo stesso nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 è attribuito un compenso determinato con decreto del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale fino al 30 giugno 2000 del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico del prefetto di Napoli delegato.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A1548

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Revoca della somma di L. 136.324.010 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 945/FPC/ZA del 7 aprile 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3039).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quella di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti e/o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 945/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 23 aprile 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 14.110.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Vista la nota prot. AMB/GBO/99/23485 del 13 dicembre 1999 con la quale la regione Emilia-Romagna dichiara un'economia di bilancio di L. 136.324.010 a valere sulla predetta assegnazione di L. 14.110.000.000;

Considerato che la somma di L. 136.324.010 risulta tuttora disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 136.324.010 assegnata alla regione Emilia-Romagna con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 945/FPC/ZA del 7 aprile 1987.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A1549

ORDINANZA 9 febbraio 2000.

Revoca delle somme di L. 15.437.030, L. 160.000.000, L. 117.626.450, L. 88.091.140, L. 3.015.910 e L. 10.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990 concernente un piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3040).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quella di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti e/o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state, tra l'altro, assegnate delle somme ai sottoelencati comuni della regione Emilia-Romagna:

L. 2.035.000.000 a favore del comune di Carpi (Modena);

L. 160.000.000 a favore del comune di Scandiano (Reggio Emilia);

L. 1.890.000.000 a favore del comune di Correggio (Reggio Emilia);

L. 190.000.000 a favore del comune di Luzzara (Reggio Emilia);

L. 10.000.000 a favore del comune di Camposanto (Modena),

ed inoltre è stata assegnata alla curia vescovile di Reggio Emilia la somma di L. 6.175.000.000, per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Viste le note con cui i seguenti comuni e la citata curia hanno dichiarato le sottoriportate economie di bilancio a valere sulle predette rispettive assegnazioni:

comune di Carpi con nota del 24 gennaio 2000, economia L. 15.437.030;

comune di Scandiano con nota n. 1744 del 18 gennaio 2000, economia L. 160.000.000;

comune di Correggio con nota del 26 gennaio 2000, economia L. 117.626.450;

comune di Luzzara con nota n. 595 del 17 gennaio 2000, economia di L. 3.015.910;

comune di Camposanto con nota n. 104 del 12 gennaio 2000, economia di L. 10.000.000;

curia vescovile di Reggio Emilia con nota del 17 gennaio 2000, economia di L. 88.091.140;

Considerato che le suddette somme risultano tuttora disponibili sul capitolo 9341 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono revocate le seguenti somme:

L. 15.437.030 assegnate al comune di Carpi (Modena);

L. 160.000.000 assegnate al comune di Scandiano (Reggio Emilia);

L. 117.626.450 assegnate al comune di Correggio (Reggio Emilia);

L. 3.015.910 assegnate al comune di Luzzara (Reggio Emilia);

L. 10.000.000 assegnate al comune di Camposanto (Modena);

L. 88.091.140 assegnate alla curia vescovile di Reggio Emilia,

con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A1550

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli di riscossione dei tributi di Novara, Borgomanero ed Arona della Banca popolare di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Diparimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Novara - Sportello di riscossione di Novara ha comunicato il mancato funzionamento degli sportelli di Novara, Borgomanero ed Arona il giorno 14 gennaio 2000 per effetto dello sciopero del personale;

Decreta

il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione dei tributi della B.P.N. di Novara, Borgomanero ed Arona è accertato nel giorno 14 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 gennaio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A1555

DECRETO 20 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della CON.RI.T. di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la CON.RI.T. S.p.a. di Torino ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 14 gennaio 2000 per effetto dello sciopero del personale;

Decreta

l'irregolare funzionamento della CON.RI.T. di Torino è accertato nel giorno 14 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 gennaio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A1379

DECRETO 28 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Lanusei.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 24/S del 20 gennaio 2000 dell'Ufficio del registro di Lanusei e la nota prot. n. 131 del 19 gennaio 2000 dell'Ufficio delle imposte dirette di Lanusei, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento degli Uffici nei giorni dal 20 al 24 gennaio 2000 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali del nuovo Ufficio delle entrate di Lanusei attivato il 25 gennaio 2000, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta

il mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Lanusei è accertato nei giorni dal 20 al 24 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 gennaio 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00A1399

DECRETO 4 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro 1° atti privati di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare

funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro 1° atti privati di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 5 gennaio 2000, dovuto al furto con scasso perpetrato, nella notte fra il 4 ed il 5 gennaio, nei locali dell'ufficio, evento che ha obbligato molte unità lavorative al riordino ed alla ricostruzione degli atti, non consentendo, pertanto, di adempiere a tutti i compiti di istituto;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro 1° atti privati di Milano in data 5 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 febbraio 2000

Il direttore regionale reggente: IOVENE

00A1461

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 gennaio 2000.

Nomina del commissario della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane per gli adempimenti relativi all'operazione di fusione con la Fondazione Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante: «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 153/1999, il quale stabilisce che l'Autorità di vigilanza autorizza le operazioni di trasformazione e fusione;

Visto il successivo art. 11, comma 9, del ripetuto decreto legislativo n. 153/1999, il quale stabilisce che l'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;

Considerata l'opportunità di procedere alla fusione della Fondazione Cassa centrale V.E. per le provincie siciliane con la Fondazione Banco di Sicilia al fine di razionalizzare gli interventi a fini di utilità sociale nella regione Sicilia e generare maggiore efficienza ed economie di scala;

Considerato il favore per l'operazione espresso dalla Fondazione Banco di Sicilia;

Considerato che l'attività della Fondazione Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie Siciliane è, al momento, impedita dalla mancata ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo;

Decreta:

Il dott. Umberto Aprea è nominato commissario della Fondazione Cassa centrale V.E. per le provincie siciliane allo scopo di provvedere agli adempimenti relativi all'operazione di fusione della citata Fondazione con la Fondazione Banco di Sicilia, entrambe con sede in Palermo, e al compimento degli atti medio tempore necessari per la conservazione del patrimonio della Fondazione e il perseguimento degli scopi statutari.

A decorrere dalla data del presente decreto, gli organi della Fondazione Cassa centrale V.E. per le provincie siciliane sono sospesi.

Gli oneri della gestione commissariale sono a carico della Fondazione Cassa centrale V.E. per le provincie siciliane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1472

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 1999.

Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al CO.GE.VO. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997 e successive modifiche concernente l'affidamento al CO.GE.VO. di Venezia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

Viste le proposte formulate dal Comitato di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, istituito con decreto 5 agosto 1999 e riunitosi in data 13 settembre 1999;

Ravvisata l'opportunità di individuare regole comuni, per i compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, per la pesca delle vongole, nonché di individuare una gestione sperimentale dei fasolari nell'ambito dell'alto Adriatico;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della individuazione di misure atte ad assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, prosegue la fase di sperimentazione per la durata di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2000 nell'area compresa nell'ambito regionale marittimo veneto.

2. È altresì istituita la gestione sperimentale della pesca dei fasolari, a decorrere dal 1° febbraio 2000, nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è istituito un comitato di coordinamento, avente sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, così composto:

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali (presidente);

due rappresentanti del CO.GE.VO. di Chioggia;

due rappresentanti del CO.GE.VO. di Venezia;

il comandante della capitaneria di porto di Chioggia o un suo delegato;

il comandante della capitaneria di porto di Venezia o un suo delegato;

un rappresentante della ricerca.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, il comitato di coordinamento previsto dal comma 1, è integrato con due rappresentanti del CO.GE.VO. di Monfalcone e con il comandante della capitaneria di porto di Monfalcone o un suo delegato.

Art. 3.

1. Per la pesca dei fasolari il numero massimo delle unità per ciascun compartimento è determinato in venticinque unità per Monfalcone e Venezia ed in quindici unità per Chioggia. I titolari delle unità che intendono esercitare la pesca dei fasolari per un periodo di almeno tre anni, che comporta la contestuale sospensione della possibilità di pesca delle vongole, presentano domanda al comitato di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Il comitato di coordinamento determina, nell'ambito della disciplina vigente in materia di pesca di molluschi bivalvi, tutte le modalità gestionali della pesca delle vongole e dei fasolari. Per quanto riguarda la pesca delle vongole di cui all'art. 1 determina altresì l'ambito territoriale della sperimentazione.

2. Il comitato definisce un sistema coordinato di controllo del rispetto della disciplina vigente in materia di pesca di molluschi bivalvi e delle disposizioni attuative del presente decreto, che preveda anche misure di sospensione dell'attività di pesca da uno a sette giorni in relazione all'entità dell'infrazione. Le sanzioni sono adottate da ciascun consorzio per le unità aderenti.

3. Il comitato di cui all'art. 2 propone all'amministrazione le misure di gestione ritenute idonee, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta i provvedimenti conseguenti ovvero emana direttiva alle capitanerie di porto per l'adozione delle conseguenti ordinanze.

Art. 5.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 30 giugno 1999 e 15 luglio 1999 recanti la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei compartimenti marittimi rispettivamente di Venezia e di Chioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 8

00A1525

DECRETO 27 gennaio 2000.

Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, in corso di perfezionamento, concernente il proseguimento della fase di sperimentazione della gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonché l'istituzione della gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Viste le proposte formulate nella riunione del 21 gennaio 2000 del comitato di coordinamento, istituito con il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, anch'esso in corso di perfezionamento;

Considerata la necessità di un'ulteriore lasso di tempo per l'inizio della sperimentazione, anche al fine di poter consentire gli adempimenti relativi alla presentazione delle domande per la pesca dei fasolari;

Decreta:

Art. 1.

1. La fase di sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 decorre dal 15 febbraio 2000.

2. È fissato al 5 febbraio 2000 il termine utile per la presentazione tramite i consorzi di gestione delle domande da parte delle imprese interessate alla gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

3. In caso di numero di domande superiore a quello previsto per ciascuno dei sopracitati tre compartimenti, l'ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione della domanda al competente consorzio, secondo le modalità previste da ciascun consorzio medesimo.

Art. 2.

1. Il comitato di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 — in relazione alle proposte dei consorzi di Venezia e Chioggia: per le vongole; e di Venezia, Chioggia e Monfalcone: per i fasolari — adotta le determinazioni circa i quantitativi, punti di sbarco, modalità di controllo, sanzioni, fermo tecnico nonché l'uso del vibrovaglio per i fasolari e l'ambito territoriale della sperimentazione per le vongole.

Art. 3.

1. Le funzioni di segreteria del comitato di coordinamento di cui al decreto 13 gennaio 2000 sono svolte dal sig. Walter Graziani, funzionario della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

Il direttore generale f.f.: AULITTO

00A1526

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1999.

Sostituzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina cloridrato».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto G n. 159/97 del 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1997, con il quale la Società L. Molteni & C dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri, codice fiscale numero 01286700487, era stata autorizzata all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: «Mepivacaina cloridrato»;

Verificato che il decreto n. 159/97 del 28 marzo 1997 sopra richiamato, emesso in attuazione del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 13 novembre 1995, presentava errori materiali;

Verificato che, con la domanda dell'11 novembre 1994, la società Molteni aveva chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco come specialità medicinale;

Considerata la richiesta della società titolare dell'A.I.C. del 21 giugno 1999, intesa ad ottenere la rettifica del decreto in oggetto;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 20-21 luglio 1999, favorevole alla modifica della qualificazione da farmaco preconfezionato a specialità medicinale;

Visti il decreto legislativo n. 178/1991 e il decreto legislativo n. 266/1993, con particolare riferimento all'art. 7;

Attesa la necessità di provvedere alle indispensabili correzioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto G n. 159/97 del 28 marzo 1997, richiamato nel preambolo, è sostituito come di seguito indicato.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: MEPIVACAINA CLORIDRATO MOLTENI, nella forma e confezioni: «1% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml; «1% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml; «2% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml; «2% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri (ex via Pisana, 458); la produzione e il controllo (in process) possono essere effettuati anche dalla società Pharminvest S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Noto n. 7.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 029537014 (in base 10), 0W5DRQ (in base 32);
classe: «C»;

«1% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 029537026 (in base 10), 0W5DS2 (in base 32);
classe: «C»;

«2% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 029537038 (in base 10), 0W5DSG (in base 32);
classe: «C»;

«2% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml;
A.I.C. n. 029537040 (in base 10), 0W5DSJ (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

«1% soluzione iniettabile»: 1 ml di soluzione contiene:
principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;
eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«1% soluzione iniettabile con adrenalina»: 1 ml di soluzione contiene:
principi attivi: mepivacaina cloridrato 10 mg; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina µg 5;
eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«2% soluzione iniettabile»: 1 ml di soluzione contiene:
principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;
eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«2% soluzione iniettabile con adrenalina»: 1 ml di soluzione contiene:
principi attivi: mepivacaina cloridrato 20 mg; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina µg 5;
eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Mepivacaina Cloridrato Molteni è indicata in tutti gli interventi che riguardano: chirurgia generale (piccola chirurgia), ostetricia e ginecologia, urologia, oculistica (blocco retrobulbare, ecc.), dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.), otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.); ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.), medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.), medicina sportiva (strappi, meniscopatie, ecc.).

Mepivacaina Cloridrato Molteni con Adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il precedente decreto G n. 159/97 del 28 marzo 1997, citato in premessa, che è pertanto revocato e, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: GUALANO

00A1553

DECRETO 23 dicembre 1999.

Sostituzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina Cloridrato».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto G n. 158/97 del 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1997, con il quale la società L. Molteni & C dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri, codice fiscale numero 01286700487, era stata autorizzata all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: «Bupivacaina Cloridrato»;

Verificato che il decreto n. 158/97 del 28 marzo 1997 sopra richiamato, emesso in attuazione del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 13 novembre 1995, presentava errori materiali;

Verificato che, con la domanda del 1° giugno 1995, la società Molteni aveva chiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco come specialità medicinale;

Considerata la richiesta della società titolare dell'A.I.C. del 21 giugno 1999, intesa ad ottenere la rettifica del decreto in oggetto;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 20-21 luglio 1999, favorevole alla modifica della qualificazione da farmaco preconfezionato a specialità medicinale;

Visti il decreto legislativo n. 178/1991 e il decreto legislativo n. 266/1993, con particolare riferimento all'art. 7;

Attesa la necessità di provvedere alle indispensabili correzioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto G n. 158/97 del 28 marzo 1997, richiamato nel preambolo, è sostituito come di seguito indicato.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: BUPIVACAINA CLORIDRATO MOLTENI, nella forma e confezioni: «0,25% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml; «0,25% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml; «0,5% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml; «0,5% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml; «1% soluzione iniettabile iperbarica», 5 fiale 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), s.s. 67 località Granatieri (ex via Pisana, 458); la produzione e il controllo (in process) possono essere effettuati anche dalla società Pharminvest S.p.a., nello sabilimento sito in Milano, via Noto n. 7.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031647011 (in base 10), 0Y5T93 (in base 32);

classe: «C»;

«0,25% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031647023 (in base 10), 0Y5T9H (in base 32);

classe: «C»;

«0,5% soluzione iniettabile», 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031647035 (in base 10), 0Y5T9V (in base 32);

classe: «C»;

«0,5% soluzione iniettabile con adrenalina», 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 031647047 (in base 10), 0Y5TB7 (in base 32);

classe: «C»;

«1% soluzione iniettabile iperbarica», 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031647050 (in base 10), 0Y5TBB (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«0,25% soluzione iniettabile»: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 2,5;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,25% soluzione iniettabile con adrenalina»: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: bupivacaina cloridrato mg 2,5; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina μg 5;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,5% soluzione iniettabile»: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 5;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,5% soluzione iniettabile con adrenalina»: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: bupivacaina cloridrato mg 5; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina μg 5;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«1% soluzione iniettabile iperbarica»: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Bupivacaina Cloridrato Molteni» può essere utilizzata in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, loco-regionale, blocco simpatico, peridurale sacrale, spinale subaracnoidea.

«Bupivacaina Cloridrato Molteni» è quindi indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce il precedente decreto G n. 159/97 del 28 marzo 1997, citato in premessa, che è pertanto revocato e, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: GUALANO

00A1554

DECRETO 9 febbraio 2000.

Divieto di vendita della specialità medicinale «Humalog».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di

conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli Organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 UI/ml con effetto 1º marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è vietata, con decorrenza 1º marzo 2000, la vendita della specialità medicinale:

HUMALOG:

40 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 033637012, della ditta Eli Lilly Nederland Bv.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1516

DECRETO 9 febbraio 2000.

Divieto di vendita della specialità medicinale «Insuman».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 UI/ml con effetto 1º marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è vietata, con decorrenza 1º marzo 2000, la vendita della specialità medicinale:

INSUMAN:

Rapid 40 UI/ml soluz. iniett. 1 fiala 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185049;

Rapid 40 UI/ml soluz. iniett. 5 fiale 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185052;

Basal 40 UI/ml soluz. iniett. 1 fiala 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185102;

Basal 40 UI/ml soluz. iniett. 5 fiale 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185114;

Comb 15 40 UI/ml sosp. iniett. 1 fiala 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185153;

Comb 15 40 UI/ml sosp. iniett. 5 fiale 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185165;

Comb 25 40 UI/ml sosp. iniett. 1 fiala 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185203;

Comb 25 40 UI/ml sosp. iniett. 5 fiale 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185215;

Comb 50 40 UI/ml sosp. iniett. 1 fiala 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185254;

Comb 50 40 UI/ml sosp. iniett. 5 fiale 10 ml im sc. - A.I.C. n. 034185266,

della ditta Hoechst AG, rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1517

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 UI/ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

HUMULIN:

«R» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707023;

«I» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707047;

«U» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707151;

«30/70» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707175;

«L» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707199;

«10/90» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707213;

«20/80» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707237;

«40/60» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025707252;

«50/50» 1 flac. 10 ml 40 UI/ml - A.I.C. n. 025707338,

della ditta Eli Lilly Italia S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1518

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actrapid HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

ACTRAPID HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027559018,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1519

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata con decorenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

BIO INSULIN:

«R» 1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 025802024;

«I» 1 flac. 10 ml 40 U.I./ml sc. im - A.I.C. n. 025802048;

«U» 1 flac. 10 ml 40 U/ml - A.I.C. n. 025802152;

10/90 1 flac. 40 U/ml 10 ml - A.I.C. n. 025802176;

20/80 1 flac. 40 U/ml 10 ml - A.I.C. n. 025802190;

30/70 1 flac. 40 U/ml 10 ml - A.I.C. n. 025802214;

40/60 1 flac. 40 U/ml 10 ml - A.I.C. n. 025802238;

«L» 1 flac. 40 U/ml 10 ml - A.I.C. n. 025802253;

50/50 1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 025802339,

della ditta Lilly Deutschland GMBH, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guidotti S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1520

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monotard HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

MONOTARD HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027560010,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1521

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protaphane HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

PROTAPHANE HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027561012,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1522

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultratard HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

ULTRATARD HM:

1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027562014,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1523

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actraphane HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I. a 100 U.I. (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è revocata, con decorrenza 1° marzo 2000, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

ACTRAPHANE HM:

30/70 1 flac. 10 ml 40 U.I./ml - A.I.C. n. 027563030,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1524

DECRETO 9 febbraio 2000.

Commercializzazione e vendita delle siringhe da insulina.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente l'autorizzazione alla conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità medicinali (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Preso atto che, a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, dal 1° marzo 2000 saranno ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina da 40 U.I./ml e saranno commercializzate esclusivamente le confezioni con dosaggio da 100 U.I./ml;

Ritenuto, conseguentemente, che sia opportuno e necessario consentire esclusivamente la commercializzazione di siringhe da insulina adeguate alle nuove concentrazioni da 100 U.I./ml al fine di evitare gravi rischi per il paziente connessi ad eventuali errori dovuti all'utilizzo incrociato di siringhe ed insulina con taratura e dosaggio differenti;

Ravvisata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di vietare la immissione in commercio e la vendita di siringhe da insulina 40 U.I./ml, a far data dal 1° marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è vietata dal 1° marzo 2000 la immissione in commercio e la vendita al pubblico, in Italia, delle siringhe da insulina da 40 U.I./ml. La vendita delle siringhe da insulina da 40 U.I./ml deve essere comunque garantita fino al 29 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Dal 1° marzo 2000 possono essere commercializzate in Italia esclusivamente le siringhe da 100 U.I./ml.

2. I direttori ed i responsabili sanitari delle strutture pubbliche e private devono vigilare sul corretto utilizzo delle siringhe da insulina. I medici ed i farmacisti, in sede di prescrizione e di distribuzione di insulina in flaconi, sono tenuti a dare le necessarie informazioni ed istruzioni agli assistiti sul corretto utilizzo delle siringhe da insulina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A1480

DECRETO 9 febbraio 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Insulina monocomponente novo».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, relative alla richiesta della International Diabetes Federation di conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml delle specialità a base di tale principio attivo;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco in data 9 e 10 febbraio 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 del dirigente generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza concernente la conversione del dosaggio di insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999);

Considerato che a seguito delle determinazioni degli organismi sopra richiamati, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione di insulina, dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni in flacone con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata con decorrenza 1° marzo 2000 l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO:

semilenta mc flac. 400 U.I. 10 ml - A.I.C. n. 009693019,

della ditta Novo Nordisk A/S, rappresentata in Italia dalla ditta Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunque garantire la presenza sul mercato del prodotto fino al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1481

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 novembre 1999.

Aggiornamento delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota 73.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste le «note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto, in particolare, il proprio provvedimento del 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, come modificato ed integrato dal provvedimento del 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 settembre 1999, con la quale è stato evidenziato che le più recenti conoscenze concernenti gli effetti indesiderati dei principi attivi oggetto della nota 73 rendono superate le motivazioni alla base della nota stessa;

Dispone:

Art. 1.

La «nota 73» ed il relativo commento, come riportati nel provvedimento 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, sono soppressi ed i medicinali previsti nella nota stessa restano classificati in classe «A».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9

00A1477

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Natrilix», a base di indapamide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Natrilix», a base di indapamide, della società Les Laboratoires Servier, con sede in 22 Rue Garnier Neuilly Sur Seine (Francia), rappresentata in Italia dalla Servier Italia S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione «1,5» 30 compresse rivestite a liberazione prolungata 1,5 mg, A.I.C. n. 024032031, risulta classificata in classe «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Les Laboratoires Servier alla Servier Italia S.p.a.;

Vista la domanda del 4 maggio 1999, integrata con le note del 21 maggio 1999 e del 15 giugno 1999, successivamente reiterata in data 19 luglio 1999 ed integrata con nota del 15 ottobre 1999, con cui la Servier Italia S.p.a., con sede in Roma, in qualità di rappresentante per l'Italia della società Les Laboratoires Servier, con sede in Neuilly Sur Seine (Francia), ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Natrilix», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 21.500, pari cioè al prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A» della specialità medicinale «Natrilix» nella forma farmaceutica e confezione «1,5» 30 compresse rivestite a liberazione prolungata 1,5 mg, al prezzo di L. 21.500, previa verifica da parte del C.I.P.E. della adeguatezza della metodologia seguita per il calcolo del prezzo e della sua corrispondenza al prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota protocollo n. F.800/uff.XI/CIPE/2674 del 12 novembre 1999 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di verificare la correttezza del prezzo di L. 21.500 proposto dalla società nella domanda;

Vista la nota protocollo n. 7/12106 del 23 novembre 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E, comunica che il prezzo massimo europeo a ricavo industria della specialità medicinale «Natrilix», nella confezione sopra citata, è di L. 15.056,3, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di L. 24.800 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 21.100;

Vista la nota del 2 dicembre 1999, con la quale la Servier Italia S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia della Les Laboratoires Servier (Francia), comunica al Ministero della sanità di voler praticare, per la specialità medicinale «Natrilix», nella confezione «1,5» 30 compresse rivestite a liberazione prolungata 1,5 mg, il prezzo di vendita al pubblico di L. 21.100;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata NATRILIX, a base di indapamide, della società Les Laboratoires Servier, con sede in 22 Rue Garnier Neuilly Sur Seine (Francia), rappresentata in Italia dalla Servier Italia S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione «1,5» 30 compresse rivestite a liberazione prolungata 1,5 mg, A.I.C. n. 024032031, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 21.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 19

00A1478

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2000.

Riclassificazione di specialità medicinali a base di insulina umana.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7 che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, per il recepimento delle direttive della Comunità economica europea 65/65CEE, 75/318CEE, 75/319CEE e 93/39CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 4;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70, commi 4 e 5;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/98 del 26 febbraio 1998 in particolare il punto 3, primo paragrafo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998 relativa a «individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate a carico del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation ed in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, concernenti la conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I. a 100 U.I. delle specialità a base di tale principio attivo;

Considerato che a seguito della disposizione della Commissione europea sopra richiamata dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1° marzo 2000;

Considerata l'elevata rilevanza sociale che riveste il trattamento con insulina nei soggetti diabetici;

Ritenuto di dover assicurare l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale delle confezioni con dosaggio di insulina di 100 U.I./ml al fine di assicurare la continuità terapeutica per i soggetti diabetici;

Considerato che per la determinazione del prezzo sono attualmente rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale prodotti a base dello stesso principio attivo con analoga forma farmaceutica e dosaggio il cui prezzo è stato determinato con la metodologia del prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 9-10 febbraio 1999 con la quale viene espresso parere favorevole alla sostituzione delle confezioni con dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml con quelle aventi dosaggio di 100 U.I./ml;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 25-26 gennaio 2000 con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A» di tutte le confezioni in flacone con dosaggio dell'insulina da 100 U.I./ml;

Dispone:

Art. 1.

I medicinali a base di insulina in flaconi sotto indicati, sono classificati in classe «A» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico IVA compresa di seguito indicato.

Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti sotto elencati sono determinati ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

Codice A.I.C.	Specialità	Confezione	Classe S.S.N.	Prezzo al pubblico (lire)
025707 011	HUMULIN	«R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 035	HUMULIN	«I» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 163	HUMULIN	«U» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 187	HUMULIN	«30/70» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 201	HUMULIN	«L» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 225	HUMULIN	«10/90» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 249	HUMULIN	«20/80» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 264	HUMULIN	«40/60» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025707 340	HUMULIN	50/50 1 flac. 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
025802 012	BIO INSULIN	«R»SC im iv flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
025802 036	BIO INSULIN	«I»SC im 1 fl 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
025802 164	BIO INSULIN	«U» flacone 10 ml 100 U/ml	A	43.100
025802 188	BIO INSULIN	1 flacone 10/90 100 U/ml 10 ml	A	43.100
025802 202	BIO INSULIN	1 flacone 20/80 100 U/ml 10 ml	A	43.100
025802 226	BIO INSULIN	1 flacone 30/70 100 U/ml 10 ml	A	43.100
025802 240	BIO INSULIN	1 flacone 40/60 100 U/ml 10 ml	A	43.100
025802 265	BIO INSULIN	«L» iniett. flac. 100 U/ml 10 ml	A	43.100
025802 341	BIO INSULIN	50/50 flac. 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027559 044	ACTRAPID HM	1 flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027560 022	MONOTARD HM	1 flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027561 051	PROTAPHANE HM	1 flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027562 026	ULTRATARD HM	1 flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027563 156	ACTRAPHANE HM	30/70 HM 100 U.I./ml 1 flac. 10 ml	A	43.100
027563 218	ACTRAPHANE HM	50/50 1 flacone 10 ml 100 U.I./ml	A	43.100
027563 143	ACTRAPHANE HM	50/50 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I.	A	64.700
027563 131	ACTRAPHANE HM	40/60 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I.	A	64.700
027563 129	ACTRAPHANE HM	30/70 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I.	A	64.700
027563 105	ACTRAPHANE HM	10/90 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I.	A	64.700
027563 117	ACTRAPHANE HM	20/80 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 U.I.	A	64.700
027561 048	PROTAPHANE HM	5 novolet tubofiale 3 ml 100 U.I./ml	A	64.700

Art. 2.

Le aziende interessate sono tenute ad adempiere agli obblighi di cui al primo paragrafo, punto 3, della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 entro il 15 febbraio 2000 al fine di assicurare la dispensazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei prodotti di cui all'art. 1 del presente provvedimento a partire dal 1° marzo 2000.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 21

00A1479

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex) limitatamente all'unità di Frosinone (già Ondaflex), in Latina, unità di Frosinone. (Decreto n. 27620).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 26 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex) limitatamente all'unità di Frosinone (già Ondaflex);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Considerato che l'azienda in data 27 luglio 1999 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 26 luglio 1999;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 26 luglio 1999, della ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex) limitatamente all'unità di Frosinone (già Ondaflex), sede in Latina e unità di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1462

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex), in Latina, unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 27621).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999, dalla ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Considerato che l'azienda in data 27 luglio 1999 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

Ritenuto pertanto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata limitatamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 26 luglio 1999;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 26 luglio 1999, della ditta S.p.a. Permaflex (ora Flex), sede in Latina e unità di Frosinone e Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1463

DECRETO 27 dicembre 1999.

Accertamento della società Soc. A.S.C. - Azienda speciale cerbaie, in Pontedera, dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente. (Decreto n. 27616).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b),* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società Soc. A.S.C. - Azienda speciale cerbaie, con sede in Pontedera (Pistoia), datata 4 novembre 1998, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 25 novembre 1999, con la quale il servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la società in questione il citato requisito della stabilità di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la società medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società Soc. A.S.C. - Azienda speciale cerbaie, con sede in Pontedera (Pistoia) e unità di Pontedera (Pistoia).

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 4 novembre 1998, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1464

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori delle imprese impegnate nella costruzione del secondo lotto della «Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria». (Decreto n. 27614).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante: «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, con decorrenza 10 maggio 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: «Area del comune di Reggio Calabria, delle imprese impegnate nella costruzione del secondo lotto della "Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria", per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999».

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 10 novembre 1999 al 9 maggio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 10 maggio 2000 al 9 novembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 10 novembre 2000 al 9 maggio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 10 maggio 2001 al 9 agosto 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1465

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori delle imprese impegnate nei lavori di irrigazione dei distretti di Senorbì Nord e Sud. (Decreto n. 27615).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante: «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, con decorrenza 15 gennaio 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: «Area del comune di Senorbì (Cagliari), delle imprese impegnate nei lavori di irrigazione dei distretti di Senorbì Nord e Sud (Cagliari), per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 14 luglio 1999».

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 15 luglio 1999 al 14 gennaio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 15 gennaio 2000 al 14 luglio 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 15 luglio 2000 al 14 gennaio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 15 gennaio 2001 al 14 aprile 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1466

DECRETO 27 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ghio S.p.a., in Gussago, unità di Roma. (Decreto n. 27601).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Ghio S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Ghio S.p.a. - codice ISTAT 31.62.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 13 luglio 1999 al 12 gennaio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventitre lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ghio S.p.a., sede legale in Gussago (Brescia), unità di Roma. Codice ISTAT: 31.62.2 (N. Matricola INPS 1503195471), per il periodo dal 13 luglio 1999 al 12 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1367

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato Elettromeccanica, in Torre Annunziata, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27603).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Conato Elettromeccanica;

Visto il decreto direttoriale del 15 settembre 1999 n. 27012 con il quale è stata concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo 8 marzo 1999 - 7 settembre 1999;

Considerato che per mero errore di trascrizione da parte dell'azienda, la richiesta di proroga è stata formulata per 15 lavoratori in luogo di 28 come risulta anche dall'accordo sindacale sottoscritto in data 7 settembre 1998 e che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il precitato decreto direttoriale del 15 settembre 1999 e di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 8 marzo 1999 - 7 settembre 1999 per 28 lavoratori;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato Elettromeccanica, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), (NID 9915NA0031), per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dall'8 marzo 1999 al 7 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1999 con decorrenza 8 marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 settembre 1999 n. 27012.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1368

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, in Torino, unità di S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 27604).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare l'art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Newcompel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, con sede in Torino, unità di S. Damiano

d'Asti (Asti) (NID 9901AT0007), per un massimo di 61 unità lavorative per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° dicembre 1999.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 2 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni un deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1369

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.P. dal 6 ottobre 1994 Confezioni lombarde S.r.l., in Santa Maria della Versa, unità di Santa Maria della Versa. (Decreto n. 27605).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.C.P. che dal 6 ottobre 1994 ha cambiato la denominazione sociale in Confezioni lombarde S.r.l., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 gennaio 1994, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 gennaio 1994 stabilisce decorrente dal 10 gennaio 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato - a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 66 unità;

Considerato che in data 22 novembre 1994 la citata società ha cessato l'attività produttiva, come riferito dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro di Pavia con nota n. 18185 del 25 novembre 1999;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.P. dal 6 ottobre 1994 Confezioni lombarde S.r.l., con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), unità di Santa Maria della Versa (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, n. 16723.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.P. dal 6 ottobre 1994 Confezioni lombarde S.r.l. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1370

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuova Dublo, in Latina Scalo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 27606).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Dublo - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 marzo 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina), unità di Latina Scalo (Latina) (NID 9912LT0008), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 2 marzo 1999 al 1° settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1999 con decorrenza 2 marzo 1999.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1371

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cevip, in Pomezia, unità di Pomezia. (Decreto n. 27607).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64433 del 21 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Cevip;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cevip, sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma) (NID 9912RM0117), per un massimo di 78 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1999 al 20 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 21 aprile 2000 al 20 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1372

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria, in Roma, unità di Atripalda, Buccino e Napoli. (Decreto n. 27608).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 62628 del 7 settembre 1998 pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'8 settembre 1998;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Corbelli costruzioni e ingegneria, sede in Roma, unità di Atripalda (Avellino), per un massimo di 2 unità lavorative, Buccino (Salerno) (NID 9815SA0025), per un massimo di 21 unità lavorative, Napoli per un massimo di 1 unità lavorativa è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 settembre 1998 al 7 marzo 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'8 marzo 1999 al 7 settembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1373

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, in Priolo Gargallo, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 27609).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modìficazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 2511 del 27 maggio 1999 emesso dal tribunale di Siracusa con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Industrie meccaniche siciliane;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 maggio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa) (NID 9919SR0018), per un massimo di 191 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1999 al 26 novembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 novembre 1999 al 26 maggio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1374

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, in Bergamo, unità di Nibionno. (Decreto n. 27610).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Gros Market Lombardini inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 6 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 maggio 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore commercio generi alimentari applicato — a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, di cui 17 unità lavorative a part-time (16 unità lavorative da 24 ore medie settimanali a 21 ore medie settimanali a 1 unità lavorativa da 16 ore medie settimanali a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 49 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salaria1e di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, con sede in Bergamo, unità di Nibionno (Lecco) (NID 9903000019), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, di cui 17 unità lavorative a part-time (16 unità lavorative da 24 ore medie settimanali a 21 ore medie settimanali a 1 unità lavorativa da 16 ore medie settimanali a 14 ore medie settimanali) su un organico complessivo di 49 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale — è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1375

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, in Bergamo, unità di Cologno Monzese. (Decreto n. 27611).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Gros Market Lombardini, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 5 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 maggio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore commercio generi alimentari applicato — a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, di cui 10 unità lavorative in part-time (9 unità lavorative 24 ore medie settimanali a 21 ore medie settimanali e 1 unità lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 53 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, con sede in Bergamo, unità di Cologno Monzese (Milano) (NID 9903000018), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, di cui 10 unità lavorative in part-time (9 unità lavorative da 24 ore medie settimanali a 21 ore medie settimanali e 1 unità lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali) su un organico complessivo di 53 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale — è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gros Market Lombardini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1376

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bags Ar Sport Line di Alesi Romani e C., in Acquaviva Picena, unità di Acquaviva Picena. (Decreto n. 27612).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina, dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.n.c. Bags Ar Sport Line di Alesi Romani e C. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 19 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 aprile 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 19 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato — a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 16 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bags Ar Sport Line di Alesi Romani e C. con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) (NID 9911000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale — è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bags Ar Sport Line di Alesi Romani e C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1377

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem, in Gubbio, unità di Canino. (Decreto n. 27613).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Colacem inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 aprile 1999 e 5 agosto 1999 stabilisce per un

periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria manifatturiera applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 35 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem, con sede in Gubbio (Perugia), unità di Canino (Viterbo) (NID 9912VT0017), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale — è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1378

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler Macomer, in Macomer, unità di Macomer. (Decreto n. 27628).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Legler Macomer, (Nuoro) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler Macomer, con sede in Macomer (Nuoro), e unità di Macomer (Nuoro), per un massimo di 369 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con l'esclusione delle unità in c.f.l.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1510

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, in Cuneo, unità di Roccasecca. (Decreto n. 27629).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Glaverbel Italy, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, con sede in Cuneo, unità di Roccasecca (Frosinone), per un massimo di 220 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1511

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, in Massa, unità di Massa. (Decreto n. 27630).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 3191 del 5 novembre 1999 emesso dal tribunale di Massa (Massa Carrara) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Synthesis;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, con sede in Massa (Massa Carrara), unità di Massa (Massa Carrara), (NID 9909MS0007) per un massimo di 175 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1999 al 4 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 5 maggio 2000 al 4 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in prembolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1512

DECRETO 4 gennaio 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, in Ariccia, unità di Ariccia, Cagliari, Cassino, Frosinone, Latina, Montecompatri, Oristano, Tivoli e Velletri. (Decreto n. 27631).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter,* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 luglio 1998 con il quale la società S.p.a. Siciet è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 16 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale datato 26 luglio 1996 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 giugno 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter,* legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicet, con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), (NID 9812000027) per un massimo di 109 unità lavorative; unità di Cagliari, per un massimo di 79 unità lavorative; unità di Cassino (Frosinone) (NID 9812000027), per un massimo di 59 unità lavorative;

unità di Frosinone (NID 9812000027), per un massimo di 17 unità lavorative; unità di Latina, (NID 9812000027), per un massimo di 2 unità lavorative; unità di Montecompatri (Roma) (NID 9812000027), per un massimo di 20 unità lavorative; unità di Oristano, per un massimo di 33 unità lavorative; unità di Tivoli (Roma) (NID 9812000027), per un massimo di 3 unità lavorative; unità di Velletri (Roma) (NID 9812000027), per un massimo di 28 unità lavorative,

è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, n. 25533.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in prembolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1513

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, unità Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro il cui capofila è rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., in Napoli, unità di Montalto di Castro. (Decreto n. 27632).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. G.M. Italia, unità di Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila è rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., che ha usufruito del trattamento di Cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 17 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993, essendo stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e per il periodo dal 18 febbraio 1997 al 17 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, essendo stata disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 marzo 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 giugno 1996 e 19 febbraio 1997 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° luglio 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi applicato — a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità su un organico complessivo di n. 32 unità;

Vista la nota del 27 novembre 1997 della direzione regionale del lavoro del Lazio con la quale è stato espresso parere negativo sulla richiesta in questione in quanto la società in esame presenta una situazione economica nel suo complesso positiva, tale da non giustificare il ricorso all'istituto della solidarietà;

Considerato, invece, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la ridu-

zione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego, in quanto la società committente ha fatto venir meno il regolare svolgimento dell'attività di mensa della G.M. Italia, a seguito del ricorso allo strumento dell'integrazione salariale effettuato nel medesimo periodo;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. G.M. Italia unità Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro, il cui capofila è rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituito dalla F.M. Construction S.p.a., con sede in Napoli, unità di Montalto di Castro (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, unità Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila è rappresentato dalla F. Focri, successivamente sostituito dalla F.M. Construction S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1514

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia, unità Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro, il cui capofila era rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., in Napoli, unità di Montalto di Castro. (Decreto n. 27633).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito. con modificazioni. nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. G.M. Italia, unità di mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila era rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituito dalla F.M. Construction S.p.a., che ha usufruito del trattamento di Cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 17 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, essendo stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e per il periodo dal 18 febbraio

1997 al 17 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, essendo stata disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 marzo 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 giugno 1996 e 19 febbraio 1997 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi applicato a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità su un organico complessivo di n. 33 unità;

Considerato che le parti, sulla base di quanto concordato con verbale d'accordo del 3 luglio 1997, hanno deciso che dal 7 luglio 1997 il predetto contratto di solidarietà veniva sostituito dalla CIGS a zero ore per 16 unità;

Ritenuto di concedere il trattamento di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1997 al 6 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 6 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: dalla S.p.a. G.M. Italia unità mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro, il cui capofila era rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., con sede in Napoli, unità di Montalto di Castro (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia unità mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in Comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila è rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1515

DECRETO 4 gennaio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti S.p.a. in Napoli, unità di Scafati. (Decreto n. 27622).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di

installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 11 ottobre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.C.I. Impresa Costruzione Impianti S.p.a e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a., codice Istat 31.62.2 intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 ottobre 1999 al 2 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 48 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.C.I. - Impresa Costruzione Impianti S.p.a., sede legale in Napoli, unità di Scafati (Salerno), per un numero massimo di 48 unità lavorative, codice Istat: 31.62.2 (n. matricola I.N.P.S. 5113061979) per il periodo dal 3 ottobre 1999 al 2 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1504

DECRETO 4 gennaio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, in Sesto Fiorentino, unità di Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Roma e Venezia. (Decreto n. 27623).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 10 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 233 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, codice Istat 32.20.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto tratta-

mento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 233 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) Unità di Bergamo, per un numero massimo di 38 unità lavorative; Catanzaro, per un numero massimo di 20 unità lavorative; Cosenza, per un numero massimo di 25 unità lavorative; Firenze, per un numero massimo di 80 unità lavorative; Roma, per un numero massimo di 40 unità lavorative; Venezia, per un numero massimo di 30 unità lavorative;

Codice Istat: 32.20.2, per il periodo dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1505

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Black & Decker Italia. (Decreto n. 27624).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Black & Decker Italia;

Visto il decreto direttoriale datato 17 novembre 1999 n. 27372 con il quale è stato concesso il trattamento CIGS per il periodo 21 settembre 1998-20 marzo 1999 in favore di 150 dipendenti;

Vista la nota del 14 dicembre 1999 della direzione provinciale del lavoro di Como - Servizio ispezione del lavoro, con la quale si precisa che la società S.p.a. Black & Decker Italia ha sospeso dal lavoro trecentoventinove lavoratori nel mese di gennaio 1999, trecentoventisei lavoratori nel mese di febbraio 1999 e duecentocinquantatre lavoratori nel mese di marzo 1999, in quanto per mero errore materiale non erano stati indicati nel Mod. CIGS/1997;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'autorizzazione della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, già disposta con il predetto decreto direttoriale del 17 novembre 1999 n. 27372 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società in questione, sospesi dal lavoro secondo le modalità riportate nella citata nota, trasmessa dalla direzione provinciale del lavoro di Como - Servizio ispezione del lavoro in data 14 dicembre 1999, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Black & Decker Italia già disposta con il decreto direttoriale del 17 novembre 1999, n. 27372, secondo le modalità riportate nell'allegata nota del 14 dicembre 1999, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

Richiesta CIGS Società Black & Decker Italia S.p.a. di Molteno (Lecco). Entità sospensioni mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999.

In risposta a quanto richiesto con il telex cui si fa riferimento, questo servizio, sulla scorta della documentazione aziendale acquisita, comunica quanto segue.

Alla data del 31 dicembre 1998 il personale in forza alla società in oggetto richiamata risultava composto da 359 unità di cui due addette ai servizi di attesa e custodia.

Ciò premesso, il numero massimo di unità interessate al trattamento di integrazione salariale straordinaria nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 è risultato essere il seguente:

gennaio 1999, n. 329 unità;

febbraio 1999, n. 326 unità.

Per quanto al mese di marzo 1999, stante il verbale d'accordo sottoscritto presso l'Unione Industriali di Lecco con il quale viene ratificato il distacco, presso una delle società subentranti previste nel piano di reindustrializzazione, di tre lavoratori per i quali viene sospeso il ricorso alla CIGS (in quanto i rapporti di lavoro restano in capo alla Black & Decker ai fini sia retributivi che contributivi), il numero massimo di unità interessate al trattamento è risultato essere di n. 253 sino al giorno 21 e di n. 250 dal giorno 22 sino al giorno 31.

Si precisa, infine, che il numero massimo di unità interessate al trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo in questione non comprende i due addetti ai servizi di attesa e custodia.

Tanto si comunica per le opportune determinazioni di competenza.

00A1506

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Permaflex ora Flex, in Latina, unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 27625).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Permaflex ora Flex tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma il crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Permaflex ora Flex, con sede in Latina, unità di Frosinone (NID 9912FR0014) per un massimo di 155 unità lavorative; Pistoia (NID 9909PT0004) per un massimo di 61 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° marzo 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1507

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Permaflex ora Flex, limitatamente all'unità di Frosinone già Ondaflex, in Latina, unità di Frosinone. (Decreto n. 27626).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Permaflex ora Flex limitatamente all'unità di Frosinone già Ondaflex, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Permaflex ora Flex, limitatamente all'unità di Frosinone già Ondaflex, con sede in Latina, unità di Frosinone, (NID 9912FR0013), per un massimo di 72 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° luglio 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1508

DECRETO 4 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, in S. Marco Evangelista, unità di S. Marco Evangelista. (Decreto n. 27627).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova FMI, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'ogano competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di S. Marco Evangelista (Caserta) (NID 9912FR0007), per un massimo di settanta unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A1509

DECRETO 10 gennaio 2000.

Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione mediante proprio decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla legge 29 marzo 1985, n. 113;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all'art. 2, l'Albo professionale nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

Vista la citata legge n. 113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell'albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;

Ritenuto che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti

iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Ciò al fine di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:

operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;

operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;

operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Art. 2.

Abilitazione professionale

1. Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all'art. 1 e dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: SALVI

00A1473

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione straordinaria dell'11 dicembre 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 28 aprile 1967 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 20 maggio 1967, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Gino Cipriani con studio in Guidonia (Roma), via G. Puccini, 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1474

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soffitta 83 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Ciampino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario liquidatore datata 14 luglio 1999, nei confronti della società cooperativa edilizia «Soffitta 83 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ciampino (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Soffitta 83 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ciampino (Roma), costituita in data 11 febbraio 1982 con atto a rogito del notaio dott. proc. Giorgio Giorgi di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 3 marzo 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Otello La Rosa con studio in via Tiburtina n. 364, e nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1475

DECRETO 25 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle zone nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 novembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Eden a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Coppola in data 22 aprile 1995, repertorio n. 2381, registro società n. 21892, B.U.S.C. n. 3276/271279;

2) società cooperativa mista «S.O.S. La Luce del terzo pianeta a responsabilità limitata» con sede in Latina, costituita per rogito notaio Maria Corteggiani in data 5 settembre 1991, repertorio n. 51, registro società n. 17856, B.U.S.C. n. 3056/256443.

Latina, 25 gennaio 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A1476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le risoluzioni dell'assemblea delle Nazioni unite riguardanti la lotta alla desertificazione, alla siccità, alla povertà e per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e, in particolare, la risoluzione 32/172 del 19 dicembre 1977, riguardante un piano d'azione per combattere il fenomeno della desertificazione e la risoluzione n. 47/188 del 1992 concernente l'istituzione dell'«Intergovernmental negotiating committee for the elaboration of an international convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa»;

Vista l'agenda 21, approvata a Rio de Janeiro nel 1992, ed in particolare il capitolo 12 riguardante la lotta alla desertificazione;

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta alla siccità e/o desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa, di seguito denominata UNCCD, fatta a Parigi il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1996;

Vista la legge 4 giugno 1997, n. 170, di ratifica ed esecuzione della UNCCD nei Paesi del Mediterraneo settentrionale che prevede la predisposizione di piani di azione nazionale finalizzati allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre le perdite di produttività dei suoli causate da cambiamenti climatici e attività antropiche, da elaborare in correlazione con quelli delle altre sub-regioni o regioni, anche con quelli della subregione dell'Africa settentrionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1998), che istituisce il Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione con il compito di seguire la predisposizione del piano d'azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, l'attuazione dell'UNCCD e di redigere un primo rapporto entro il 31 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 154 del 22 dicembre 1998, concernente la «Prima comunicazione nazionale in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la siccità e la desertificazione», che ha individuato le linee guida per la predisposizione del piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, alla conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome, le autonomie locali;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1999, n. 36, che stabilisce le funzioni dell'ENEA operante nei campi della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile, tra cui in particolare la funzione di agenzia per le pubbliche amministrazioni competenti per le azioni pubbliche in ambito nazionale ed internazionale;

Visti i regolamenti (CEE) 3528/86 e 2158/92 relativi, rispettivamente, alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi boschivi;

Visto il regolamento del Consiglio UE - Regolamento (CE) 1257/99 del 17 maggio 1999 - che definisce il quadro di sostegno comunitario allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, con particolare riferimento al titolo II - capo 6, art. 22, capo VIII, articoli 29 e 32 e capo IX, art. 33, ed al titolo III, capo I, art. 39 e capo II, art. 44;

Visto il regolamento CEE 2092/91 relativo alle norme per l'agricoltura biologica;

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 in materia di rifiuti, in relazione alla progressiva riduzione delle discariche, al riciclaggio in misura non inferiore al 35%, al recupero energetico del combustibile derivato dai rifiuti;

Visto il programma «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» approvato dal Consiglio d'Europa il 1° febbraio 1993 e la decisione n. 2179/98 dello stesso Consiglio che indica l'agricoltura tra i settori prioritari d'intervento e all'art. 10 incoraggia «misure nelle aree vulnerabili, in armonia con la convenzione sulla lotta alla desertificazione»;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, concernente il «Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile», nel quale sono indicate le principali linee di azione nei diversi settori produttivi, secondo una suddivisione per aree di competenza ministeriali;

Vista la propria delibera n. 79 del 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che istituisce, tra l'altro, a supporto dell'attività del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile;

Vista la legge n. 183/1989 e provvedimenti ad essa collegati che hanno lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;

Vista la legge n. 36/1994 che detta le disposizioni in materia di tutela e uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il regio decreto-legge n. 3267/1923 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante: «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi»;

Vista la legge n. 267/1998 recante le misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

Visto il «Rapporto interinale difesa suolo» e relative linee guida redatto dal Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006;

Visto il «Rapporto interinale sulla rete ecologica nazionale» e le relative linee guida redatto dal Ministero dell'ambiente per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006;

Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno relativo all'utilizzazione dei fondi strutturali nel periodo 2000-2006, inoltrato alla Comunità europea per l'approvazione, nonché il relativo quadro finanziario programmatico, approvato con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999;

Visto il regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 per le competenze affidate ai consorzi di bonifica;

Visto il quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1998-2002) che in relazione alla gestione sostenibile delle attività rurali, promuove nuove tecnologie per migliorare la gestione delle risorse idriche e la conoscenza dei possibili scenari nelle aree europee a rischio di desertificazione;

Vista la legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) del 21 gennaio 1994, n. 61, che attribuisce funzioni in merito alla fornitura di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente;

Visto il programma di attività per il 1999 del Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione del 10 marzo 1999;

Vista la propria precedente delibera del 16 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994) di approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità;

Vista la legge del 27 maggio 1999, n. 175, di ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento con relativi protocolli tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

Vista la propria precedente delibera del 19 novembre 1998 con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Visto il protocollo d'intesa siglato fra il Ministero dell'ambiente e la FAO in data 16 giugno 1998;

Visto il protocollo d'intesa siglato fra il Ministero dell'ambiente, l'ICRAM, l'ENEA, l'ANPA, il CNR e il CNEL per la costituzione di un osservatorio sulle convenzioni e gli strumenti internazionali di collaborazione nella regione mediterranea del 19 ottobre 1999;

Vista la dichiarazione della conferenza ministeriale Euro-Mediterranea sulla gestione locale dell'acqua di Torino del 18 e 19 ottobre 1999 e il relativo piano d'azione;

Visto il documento «Draft of Terms of reference» per il programma d'azione regionale (RAP) definito a Roma il 13 e 14 settembre 1999;

Visto l'esito della terza riunione ministeriale dei Paesi dell'annesso IV svoltasi a Recife il 22 novembre 1999, durante i lavori della terza conferenza delle parti dell'UNCCD;

Visto il decreto legislativo n. 152/1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999 e in particolare il titolo III, art. 20, commi 2 e 3;

Vista la legge 7 ottobre 1997, n. 344, che prevede che il Ministero dell'ambiente proceda all'attuazione dell'UNCCD mediante studi, ricerche e attività finalizzate alla predisposizione del piano nazionale;

Vista la legge n. 426/1998 che prevede che il Ministero dell'ambiente svolga attività di formazione e ricerca anche con il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del parco dell'Asinara e il centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera;

Considerata la necessità di adottare misure durevoli di lotta alla desertificazione, che garantiscano una protezione integrata delle risorse suolo, acqua e aria e nello stesso tempo consentano e favoriscano uno sviluppo delle attività socio-economiche compatibili con la protezione dell'ambiente, così come sottolineato anche nel corso del seminario svoltosi a Palermo il 29 ottobre 1999;

Considerato che le azioni di lotta alla desertificazione individuate nel suddetto documento sono in accordo con i principi della UNCCD e con il rapporto «Prima comunicazione nazionale in attuazione della Convenzione delle Nazioni unite per combattere la siccità e la desertificazione»;

Ritenuto che le azioni per la lotta alla desertificazione individuate nel piano d'azione nazionale, secondo le indicazioni della UNCCD e nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea, potranno costituire una opportunità per la modernizzazione dell'Italia

secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed aprire nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;

Considerato che:

i Paesi della sponda nord del bacino del Mediterraneo condividono un contesto di crisi ambientale generato da comuni caratteristiche climatiche e da una lunga storia di uso non sostenibile delle risorse ambientali;

anche gli effetti di variazioni climatiche stanno contribuendo a rendere vulnerabile il territorio ai processi di desertificazione;

i Paesi del nord Mediterraneo hanno costituito un annesso regionale, l'annesso IV, all'interno della UNCCD, impegnandosi a coordinare le loro iniziative all'interno di un piano di azione regionale;

la UNCCD prevede che la quarta conferenza della parti (COP) che si terrà alla fine del 2000, sia dedicata all'esposizione dei piani nazionali e regionali dei Paesi non africani;

l'Italia in qualità di coordinatore delle attività dell'annesso IV per il biennio 1999-2000 è impegnata nel coordinamento delle attività preparatorie e nella realizzazione del piano regionale del nord Mediterraneo;

Considerato che la commissione sviluppo sostenibile nella seduta del 2 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole al programma di attività presentato;

Preso atto del documento «Linee guida del piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione», approvate dal Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione nella seduta del 22 luglio 1999;

Delibera:

1. *Programma d'azione nazionale.*

1.*a* È adottato il programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione secondo le linee guida approvate dal Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione il 22 luglio 1999.

1.*b* Presso la sesta Commissione sviluppo sostenibile di questo Comitato è istituito un gruppo di lavoro nell'ambito della struttura di supporto di cui al punto 4.2 della propria delibera del 5 agosto 1998, n. 79, integrato da rappresentanti del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione.

Il coordinatore del gruppo di lavoro partecipa alle riunioni sull'argomento della commissione sviluppo sostenibile.

1.*c* I Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, del commercio con l'estero trasmettono alla Commissione sviluppo sostenibile e al Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, entro novanta giorni, il quadro delle risorse allocate sui bilanci ordinari di ciascuna amministrazione riferite a:

protezione del suolo;

gestione sostenibile delle risorse idriche;

riduzione d'impatto delle attività produttive;

riequilibrio territoriale;

informazione, formazione e ricerca,

e finalizzate a programmi ed interventi di lotta alla siccità e alla desertificazione nelle aree vulnerabili del territorio nazionale e nei Paesi in via di sviluppo, secondo le priorità della politica di cooperazione.

1.*d* Il Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, con il contributo di istituzioni ed organismi tecnico-scientifici, promuove e coordina:

il supporto necessario alle regioni e alle autorità di bacino per l'individuazione delle «aree vulnerabili alla desertificazione», in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/1999;

l'adozione di standard e metodologie più idonei alla conoscenza, prevenzione ed alla mitigazione dei fenomeni desertificazione nelle «aree vulnerabili»;

la predisposizione del contributo italiano al programma di azione regionale del nord Mediterraneo atte ad assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori di coordinamento con i partner dell'annesso IV;

la raccolta dei dati sui suoli in forma omogenea su tutto il territorio nazionale sulla base delle attività dell'Osservatorio nazionale pedologico, dei servizi pedologici regionali o altri uffici con compiti analoghi, in stretto rapporto operativo con l'Ufficio europeo del suolo.

2. *Programmi regionali e delle autorità di bacino.*

I programmi, gli interventi e le attività previsti dal presente paragrafo sono adottati ed attuati, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2.*a* Nell'ambito delle attività dirette all'attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/1999 ed in coerenza con le procedure di cui alla legge n. 183/1989 le regioni e le autorità di bacino, sulla base delle prime elaborazioni illustrate nelle linee guida, trasmettono entro il 31 maggio 2000 al Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione l'indicazione delle aree vulnerabili corredata dalle misure e dagli interventi che intendono adottare secondo le indicazioni specificate nella presente delibera.

Tali misure ed interventi si articolano in specifici programmi di lotta alla siccità e alla desertificazione nelle aree vulnerabili.

I programmi dovranno prevedere:

la predisposizione di un programma integrato di interventi di prevenzione e di mitigazione riferito sia alle aree rurali che urbane che integri l'impiego di conoscenze tradizionali e nuove tecnologie, sulla base di un inventario di queste e di un quadro conoscitivo del territorio regionale;

una impostazione coerente con gli obiettivi generali di politica economica;

obiettivi di mitigazione della desertificazione e di lotta alla siccità che possano concorrere al consolidamento e allo sviluppo dell'occupazione delle aree interessate;

l'utilizzo di risorse comunitarie;

specifiche attività di informazione, formazione ed educazione;

misure di carattere agronomico, forestale, civile e sociale che dovranno prevedere interventi di tipo intersettoriale e il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori sociali pubblici e privati.

Inoltre, così come prescritto dalla UNCCD, dovranno essere incluse:

osservazioni e monitoraggio;

valutazioni relative agli aspetti sociali ed economici.

Le attività di monitoraggio previste dai programmi dovranno essere effettuate sia in fase preliminare, sotto forma di valutazione *ex-ante,* sia in corso d'opera, sia in fase conclusiva per valutare i risultati raggiunti, e oltre agli aspetti ambientali, dovranno essere presi in considerazione gli aspetti sociali (in termini di nuova occupazione, miglioramento di qualità della vita, ecc.) ed economici (analisi costi/benefici, possibilità di economie di scala, ecc.).

I risultati ottenuti permetteranno di individuare le migliori pratiche di lotta alla siccità e alla desertificazione che potranno essere estese ad aree affette da fenomeni di desertificazione analoghi.

La diffusione e la disseminazione dei risultati saranno illustrate in pubbliche sessioni informative.

Tali programmi potranno essere adottati nell'ambito di:

piani-stralcio settoriali previsti dalla legge n. 183/1989 che hanno attinenza con i settori prioritari successivamente indicati;

piani di attuazione a livello regionale della politica agricola comunitaria «Agenda 2000»;

piani operativi regionali (P.O.R.) per l'impiego dei fondi strutturali.

I settori prioritari dei programmi regionali sono:

A) protezione del suolo;

B) gestione sostenibile delle risorse idriche;

C) riduzione dell'impatto delle attività produttive;

D) riequilibrio del territorio.

A) Protezione del suolo.

La protezione del suolo nelle aree vulnerabili alla desertificazione interessa, in particolare:

le aree agricole a produzione intensiva e marginale;

le aree a rischio di erosione accelerata;

le zone degradate da contaminazione, inquinamento, incendi;

le aree incolte e abbandonate.

Fra le possibili misure di protezione del suolo le linee guida individuano interventi di:

a) realizzazione di cartografia pedologica a scala adeguata;

b) gestione sostenibile ed ampliamento del patrimonio forestale;

c) aggiornamento degli inventari forestali e delle normative di riferimento al fine di allineare la politica forestale italiana con gli impegni assunti in sede europea e internazionale;

d) sviluppo della produzione vivaistica per la diffusione delle specie mediterranee;

e) prevenzione e lotta agli incendi;

f) protezione di pendii e regimazione delle acque mediante interventi a basso impatto ambientale.

B) Gestione sostenibile delle risorse idriche.

Fra le possibili misure di gestione sostenibile delle risorse idriche le linee guida individuano interventi di:

a) adozione dei piani di tutela delle acque e la definizione del bilancio idrico a livello di bacino idrologico o per aree significative di minore estensione;

b) definizione e il controllo della domanda idrica (fabbisogno);

c) aggiornamento e revisione degli strumenti di controllo e verifica delle autorizzazioni degli scarichi e delle derivazioni al fine di perseguire una migliore protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

d) miglioramento dell'efficienza della rete di distribuzione idrica per ridurre gli sprechi e le perdite;

e) la razionalizzazione delle attività irrigue tramite l'adozione di tecniche di distribuzione efficienti e la corretta programmazione degli interventi irrigui privilegiando le produzioni tipiche mediterranee;

f) controllo e la razionalizzazione degli emungimenti idrici;

g) incentivazione della ricerca sugli usi multipli dell'acqua in aree rurali ed urbane;

h) sviluppo del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura;

i) sviluppo di piani di prevenzione, mitigazione ed adattamento in relazione agli effetti di eventi di siccità;

j) raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana in nuovi quartieri urbani e ripristino nei centri storici dei sistemi di raccolta andati in disuso.

C) Riduzione dell'impatto delle attività produttive.

Fra le possibili misure dell'impatto delle attività produttive le linee guida individuano interventi di:

a) mitigazione degli impatti dei processi produttivi al fine di ridurre il consumo di risorse non rinnovabili;

b) attuazione di misure finalizzate all'adozione di sistemi di produzione agricola, zootecnica, forestale in grado di prevenire il degrado fisico, chimico e biologico del suolo;

c) incremento dell'impiego della frazione organica dei R.S.U. derivata dalla raccolta differenziata e degli scarti organici di origine agricola per la produzione di composti di qualità;

d) controllo della pressione delle attività turistiche sulle aree vulnerabili mediante incentivi alla destagionalizzazione, alla diversificazione dell'offerta e alla riduzione del consumo idrico;

D) Riequilibrio del territorio.

Fra le possibili misure di riequilibrio del territorio le linee guida individuano interventi di:

a) recupero dei suoli degradati per processi di erosione, salinizzazione, etc.;

b) bonifica e la rinaturalizzazione dei siti contaminati di discariche di aree minerarie abbandonate;

c) ricostruzione del paesaggio e l'attuazione di politiche integrate di pianificazione dei sistemi territoriali, in particolare lungo le fasce costiere e per le isole minori;

d) incentivazione di attività produttive e turistiche sostenibili in aree marginali collinari e montane;

e) rinaturalizzazione e la trasformazione ambientale di aree soggette a fenomeni di degrado in ambito urbano e industriale;

f) incentivazione all'adozione di piani urbanistici che prevedano l'impiego di tecnologie orientate al ripristino e all'uso appropriato delle risorse naturali;

g) riutilizzo delle tecnologie tradizionali e il recupero integrato dei centri storici.

3. *Attività nazionali.*

3.*a* La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di intesa con la conferenza unificata, definisce un quadro di priorità riferito al programma di azione nazionale ed ai programmi regionali e dell'autorità di bacino e sottopone all'approvazione del CIPE entro il 31 luglio 2000 il conseguente piano di attività per la lotta alla siccità ed alla desertificazione.

3.*b* La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, sentita la conferenza unificata, sottopone alla approvazione del CIPE entro il 31 maggio 2000 il programma nazionale di informazione, formazione e ricerca sulla lotta alla siccità e desertificazione, in stretto collegamento al programma nazionale di ricerca sui cambiamenti climatici.

Tra le possibili attività di informazione, formazione e ricerca, le linee guida individuano:

a) sviluppo di programmi di informazioni al pubblico a cura delle amministrazioni pubbliche;

b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le Amministrazioni pubbliche;

c) il censimento delle attività di ricerca in Italia sulla siccità e la desertificazione;

d) lo studio delle cause e dei processi di desertificazione e l'evoluzione del fenomeno in Italia;

e) la valutazione delle implicazioni e delle conseguenze ambientali, sociali ed economiche della siccità e della desertificazione;

f) l'analisi e la valutazione delle strategie di intervento per prevenire e combattere la siccità e la desertificazione;

g) lo sviluppo dei programmi di ricerca in collegamento con la comunità scientifica internazionale e di programmi internazionali;

h) la diffusione delle conoscenze e delle nuove acquisizioni delle attività di ricerca scientifica;

i) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;

j) l'estensione delle informazioni agli altri Paesi del bacino del Mediterraneo;

k) il supporto al potenziamento del Clearing House Mechanism;

l) un inventano delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali finalizzato alla loro riproduzione con tecnologie moderne.

3.*c* Sono individuate le seguenti strategie della cooperazione italiana per la lotta alla siccità e desertificazione nei Paesi in via di sviluppo indirizzata a:

a) la concertazione con i paesi colpiti e coordinamento nell'ambito della comunità dei paesi donatori fornendo un appoggio tecnico e finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali. Al fine di evitare dispersione delle risorse disponibili, l'azione italiana sarà rivolta verso un numero limitato di paesi selezionati sulla base delle esperienze, delle conoscenze acquisite e dei programmi presentati nel corso delle conferenze delle parti dell'UNCCD;

b) la conduzione delle azioni di cooperazione in coordinamento con gli organi della convenzione facendo ricorso e valorizzando le risorse nell'ambito scientifico nazionale. L'Istituto agronomico d'oltremare (IAO) dovrà operare come centro di coordinamento per gli istituti di ricerca in raccordo con il Ministero dell'ambiente;

c) il sostegno:

alle istituzioni regionali, CILSS, IGAD ed OSS i cui stati membri ricadono in aree particolarmente colpite;

agli organismi internazionali, FAO, IFAD, OMM, di cui l'Italia rappresenta uno dei maggiori donatori, anche migliorando la presenza italiana al loro interno;

alle ONG, le cui azioni concertate all'interno del PAN devono avere carattere pilota, funzione di consolidamento e di partecipazione e consenso nelle comunità locali;

d) l'orientamento delle azioni di lotta alla desertificazione, in accordo con i principi della UNCCD, verso azioni di sviluppo socio-economico sostenibile. Le azioni di recupero ambientale sono strettamente connesse ai problemi di occupazione, di diversificazione della produzione, di produzione orientata alla commercializzazione. Le azioni affronteranno i problemi con approcci integrati finalizzati a raggiungere un equilibrio fra lo sviluppo e la conservazione delle risorse naturali, nonché gli aspetti connessi alla riduzione della povertà ed a migrazioni ed esodi per cause ambientali.

La copertura finanziaria delle iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo scaturisce dall'ottimizzazione dell'uso delle risorse già allocate sperimentando la possibilità di utilizzare nuove fonti e sistemi di supporto finanziario. Si prevede di mantenere inalterate le contribuzioni volontarie agli organismi particolarmente attivi nella lotta alla desertificazione, finalizzando i contributi verso obiettivi di sviluppo sostenibile nelle zone aride. Nuovi fondi potranno essere destinati ad attività di assistenza agli organismi regionali.

L'Italia prevede inoltre di destinare a progetti di lotta alla desertificazione:

una quota parte della restituzione del debito dei PVS derivante dai crediti di aiuto forniti per la realizzazione di opere industriali o infrastrutturali nei Paesi meno bisognosi ma egualmente colpiti dalla desertificazione;

una quota parte dei fondi di contropartita. Tali interventi a dono sono generalmente rivolti verso i paesi più poveri (generalmente nei paesi africani) e spesso possono raggiungere cifre consistenti. I fondi in contropartita scaturiscono dai proventi delle vendite dei nostri doni ed appartengono al Paese beneficiano e possono essere gestiti d'intesa con l'Italia.

I paesi del bacino del Mediterraneo, per l'elevata priorità di questa area geografica per la politica estera, potranno usufruire di entrambe le modalità di finanziamento al fine di realizzare importanti progetti di investimento a lungo termine per il recupero produttivo di ampie aree degradate. I progetti ad alta intensità di lavoro potrebbero contribuire ad attenuare i flussi migratori.

3.*d* Il Comitato nazionale e la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri:

definiscono un quadro di azioni prioritarie, anche attraverso il contributo delle organizzazioni non governative e delle autorità locali impegnate in azioni di cooperazione decentrata individuano le aree maggiormente soggette a esodi migratori causati dalla siccità e dalla desertificazione;

individuano le azioni di monitoraggio e di informazione nel bacino del Mediterraneo anche in relazione alle attività di cooperazione verso i PVS;

individuano i criteri e le misure per favorire le iniziative da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism», ed in particolare, stabiliscono le modalità attraverso le quali le rappresentanze italiane nei Paesi firmatari dell'UNCCD, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani di cooperazione per la lotta alla siccità e alla desertificazione nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, anche nell'ambito delle attività previste dal punto 6.1. della deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998 con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

costituiscono un tavolo tecnico permanente per l'attuazione delle sopra citate attività.

4. *Programma d'azione regionale dei Paesi europei del mediterraneo (annesso IV dell'UNCCD).*

4.*a* Il Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione coordina le attività preparatorie e la predisposizione del programma d'azione regionale dei Paesi del nord del Mediterraneo appartenenti all'annesso IV dell'UNCCD entro la quarta conferenza delle parti prevista per la fine del 2000 sulla base del documento «Draft of Terms of Reference», predisposto dagli esperti dell'annesso IV nella riunione di Roma del 13 e 14 settembre 1999 e adottato nel corso della terza riunione ministeriale dei Paesi dell'annesso IV svoltasi a Recife il 22 novembre 1999, tenendo anche conto della «Dichiarazione della conferenza euro-mediterranea sulla gestione locale dell'acqua» di Torino del 18 e 19 ottobre 1999.

4.*b* Il Comitato nazionale nell'ambito del programma d'azione regionale avvia contatti con paesi e sub-regioni di altri annessi alla convenzione al fine di sviluppare iniziative comuni per la lotta alla siccità e alla desertificazione nella regione mediterranea.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 143

00A1503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al prof. Emilio Rattazzi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, pag. 15, colonna I, rigo n. 2 (elenco ufficiali del Ministero dell'interno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al dott. Arrigo Cigna.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, pag. 19, colonna III, rigo n. 49 (elenco cavalieri del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

00A1551

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9867
Yen giapponese	106,85
Dracma greca	333,10
Corona danese	7,4454
Corona svedese	8,4850
Sterlina	0,62010
Corona norvegese	8,0795
Corona ceca	35,645
Lira cipriota	0,57617
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,81
Zloty polacco	4,0898
Tallero sloveno	200,6759
Franco svizzero	1,6066
Dollaro canadese	1,4308
Dollaro australiano	1,5636
Dollaro neozelandese	2,0151
Rand sudafricano	6,2547

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1797

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Ferrara Giovanni, nato a Gorizia il 21 novembre 1942. — Titolo del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A1552

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente la conversione della concentrazione dell'insulina da 40 U.I./ml a 100 U.I./ml e modifica delle relative siringhe.

A seguito di decisioni adottate da organismi europei e nazionali, relativi al cambiamento di concentrazione dell'insulina, Il Ministero della sanità, al fine di evitare errori di dosaggio nella somministrazione, ha emanato provvedimenti i cui punti salienti sono riconducibili al seguente schema:

fino al 29 febbraio 2000 saranno commercializzate solo:

siringhe per insulina da 40 U.I./ml;

specialità contenenti insulina da 40 U.I./ml;

dal 1° marzo 2000 saranno commercializzate solo:

siringhe per insulina da 100 U.I./ml;

specialità contenenti insulina da 100 U.I./ml;

dal 1° marzo 2000 è vietata la vendita sia delle siringhe da 40 U.I./ml, che dei flaconi contenenti insulina alla concentrazione di 40 U.I./ml.

00A1527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psorcutan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 298 del 26 ottobre 1999

Specialità medicinale PSORCUTAN:

lozione 0,005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047.

Titolare A.I.C. Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/0117/001/W001.

Oggetto provvedimento di modifica: nuovo DMF.

Uso di 9-acetilantracene.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al

foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

00A1557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 420 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5967

Specialità medicinale GRANOCYTE:

«13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 sir. solv., A.I.C. n. 028686057/N;

«13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 sir. solv., A.I.C. n. 028686069/N;

«13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 f. solv., A.I.C. n. 028686071/N;

«34» 1 flac. lio. 33,6 miu + 1 fiala 1 ml., A.I.C. n. 028686018/N;

«13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 f. solv., A.I.C. n. 028686083/N;

«34» 1 flac. lio. 33,6 miu +1 sir. solv., A.I.C. n. 028686044/N;

«34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 sir. solv., A.I.C. n. 028686032/N;

«34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 f. solv., A.I.C. n. 028686020/N.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2, Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/0044/001, 003/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: fornitore addizionale di albumina sierica umana.

Alpha Therapeution Corporation USA, oppure Centeon Marburg, Germania.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1573

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Genotropin».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C./U.A.C./II n. 421 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5968

Specialità medicinale GENOTROPIN:

«Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I., A.I.C. n. 026844023/M;

«Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844050/M;

«Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I., A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I., A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I., A.I.C. n. 026844086/M;

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844098/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 1 tubofiala, A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 5 tubofiale, A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof., A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof., A.I.C. n. 026844175/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15 - S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/004-006,008-012/W27.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica procedimento siliconatura tubofiala.

All'interno della tubofiala si struzza un'emulsione al silicone (DC365) diluita con acqua per preparazioni iniettabili al 1,25% subito dopo il lavaggio nella sequenza lavaggio-siliconatura-sterilizzazione e riempimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C./U.A.C./II n. 422 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5969

Specialità medicinale GENOTROPIN:

«Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I., A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I., A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I., A.I.C. n. 026844086/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15 - S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/010-012/W018.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ago.

Ago 29 G (12,7 mm), Becton Dickinson, per Genotropin Kabiquick.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C./U.A.C./II n. 423 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5970

Specialità medicinale GENOTROPIN:

36 U.I. (12 mg) Kabivial 1 tubofiala, A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 5 tubofiale, A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per kabipen 36 1 tubof., A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof., A.I.C. n. 026844175/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15 - S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/005, 009/W028.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica dimensione lotto Genotropin 36 U.I.

Dimensione del lotto: 20.000 tubofiale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 456 del 26 novembre 1999 - F 800/A.U.C./5986

Specialità medicinale GENOTROPIN:

«Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I., A.I.C. n. 026844023/M;

«Kariquick» 10 tubofiale 2 U.I., A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I., A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I., A.I.C. n. 026844086/M;

«Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844050/M;

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844098/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 1 tubofiala, A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 5 tubofiale, A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof., A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof., A.I.C. n. 026844175/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15-S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/004-006, 008-12/W19.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Deficit staturale dovuto a insufficiente increzione di ormone somatotropo o associato a disgenesi gonadiche (sindrome di turner), deficit staturale in pazienti prepuberi con insufficienza renale cronica. Trattamento sostitutivo nei pazienti adulti con marcato deficit di ormone della crescita dimostrato con due differenti test dinamici per la valutazione del deficit di GH. I pazienti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri: insorgenza del deficit dell'ormone della crescita in età infantile: prima di iniziare la terapia sostitutiva con «Genotropin» i pazienti nei quali è stato diagnosticato un deficit dell'ormone della crescita in età infantile devono essere valutati nuovamente ed il deficit dell'ormone della crescita deve essere confermato. Insorgenza del deficit dell'ormone della crescita in età adulta: prima di iniziare la terapia sostitutiva con l'ormone della crescita i pazienti devono presentare un deficit dell'ormone della crescita secondario a malattia dell'ipotalamo o dell'ipofisi e deve essere stato loro diagnosticato deficit di almeno un altro ormone (ad eccezione della prolattina), per il quale è stata istituita una terapia sostitutiva adeguata.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 457 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5987

Specialità medicinale GENOTROPIN:

«Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I., A.I.C. n. 026844023/M;

«Kabivial» l tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 02684450/M;

«Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I., A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I., A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I., A.I.C. n. 026844086/M;

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844098/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 1 turofiala, A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 5 tubofiale, A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof., A.I.C. n. 026844163/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof., A.I.C. n. 026844175/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15-S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/004-006, 008-12/W29.

Oggetto provvedimento di modifica: procedura di controllo del principio attivo.

Metodo di purificazione: somatropina ricombinante, genotropin 2 U.I., 3 U.I., 4 U.I., genotropin 16 U.I., genotropina 36 U.I., tests eseguiti su intermedio II, peptidi periplasmici E. coli, NG/IU, limiti: non superiore a 1, metodi di riferimento: P637.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C./U.A.C./II n. 458 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5971

Specialità medicinale GENOTROPIN:

«Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I., A.I.C. n. 026844023/M;

«Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844050/M;

«Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I., A.I.C. n. 026844062/M;

«Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I., A.I.C. n. 026844074/M;

«Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I., A.I.C. n. 026844086/M;

«Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I., A.I.C. n. 026844098/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 1 tubofiala, A.I.C. n. 026844148/M;

36 U.I. (12 mg) Kabivial 5 tubofiale, A.I.C. n. 026844151/M;

36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof., A.I.C. n. 026844163/M;

36 UI (l2 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof., A.I.C. n. 026844175/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 0,6 U.I. in 7 sir. monodose, A.I.C. n. 026844187/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 1,2 U.I. in 7 sir. monodose, A.I.C. n. 026844199/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 1,8 U.I. in 7 sir. monodose, A.I.C. n. 026844201/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 2,4 U.I. in 7 sir. monodose, A.I.C. n. 026844213/M;

«Miniquick» 7 tubofiale 3 U.I. in 7 sir. monodose, A.I.C. n. 026844225/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 3,6 U.I. in 4 sir. monodose, A.I.C. n. 026844237/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 4,2 U.I. in 4 sir. monodose, A.I.C. n. 026844249/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 4,8 U.I. in 4 sir. monodose, A.I.C. n. 026844252/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 5,4 U.I. in 4 sir. monodose, A.I.C. n. 026844264/M;

«Miniquick» 4 tubofiale 6 U.I. in 4 sir. monodose, A.I.C. n. 026844276/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Frosundaviks Alle' 15 - S-171 97 Stoccolma - SE.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0012/004-006, 008-022/W31.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica modo di esprimere posologia.

Posologia espressa come dose giornaliera - vedi punto 4.2 degli rcp proposti per Genotropin e Genotropin Miniquick.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 00A1574 a 00A1579

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Helixate».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 429 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5965

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set., A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set., A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set., A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer A.G. - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W012.

Oggetto provvedimento di modifica: procedure di controllo.

Nuove procedure di controllo per la misurazione della potenza del FVIII nella rFVIII UF/DF e nel contenitore finale. Il metodo del test è stato adattato alle richieste della monografia per il FVIII della Farmacopea Europea in vigore.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 430 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5966

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set., A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set., A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set., A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer A.G. - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W013.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle specifiche.

Nuove specifiche proposte per l'indice di aggregazione (filtrato) nel contenitore finale. Specifiche al rilascio: max. 0.021. Emivita: max. 0.035.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1571-00A1572

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kogenate».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 433 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5963

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W005.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Aggiornamento dei documenti tecnici di registrazione della parte seconda.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 434 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5962

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W012.

Oggetto provvedimento di modifica: nuove procedure di controllo per la misurazione della potenza del FVIII nella rFVIII UF/DF e nel contenitore finale.

Nuove procedure di controllo per la misurazione della potenza del FVIII nella rFVIII UF/DF e nel contenitore finale. Il metodo del test è stato adattato alle richieste della monografia per il FVIII della Farmacopea europea in vigore.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 435 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5961

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

Caratterizzazione di cellule e relativi anticorpi (Working Cell Bank per l'anticorpo monoclonale C7F7).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 436 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5960

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W011.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di produzione.

Sostituire l'insulina bovina come componente del mezzo di coltura cellulare con insulina derivata da un processo di produzione basato sulla tecnologia ricombinante.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 437 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5959

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W003.

Oggetto provvedimento di modifica: nuovo dispositivo.

Aggiunta di un nuovo produttore (Abbott) del dispositivo medico usato per la somministrazione di Kogenate.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 438 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5958

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W008.

Oggetto provvedimento di modifica: procedure di controllo.

Nuova procedura analitica di controllo per determinare il livello di albumina nel fattore VIII ricombinante. Il metodo è stato modificato da una immunodiffusione radiale a una immunoprecipitazione utilizzando la nefelometria a infrarossi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 439 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5955

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W006.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

Uso di un mezzo di coltura premiscelato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 440 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5957

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W009.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di:

1) uno step per cristallizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina;

2) una fase di essiccazione ottimizzata per il dosaggio da 1000 U.I.;

3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 441 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5956

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/W010.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica RCP.

Modifiche apportate al testo RCP: cambio della INN del principio attivo da «Fattore VIII (rDNA) (bhk)» alla nuova INN «Octocog alfa»; introduzione alle sezioni 4.4 e 4.8 di informazioni relative alla possibile comparsa di rare reazioni di ipersensibilità; altri cambi minori di tipo formale editoriale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 442 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5954

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/ W007.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

Aumento della capacità di microfiltrazione per la rimozione delle cellule e della capacità di ultrafiltrazione per concentrare le cellule libere.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 444 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5953

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/ W001.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di:

1) uno step per cristallizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina;

2) una fase di essiccazione primaria ottimizzata per il dosaggio da 250 U.I.;

3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 445 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5952

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/ W002.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di:

1) uno step per cristallizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina;

2) una fase di essiccazione primaria ottimizzata per il dosaggio da 500 U.I.;

3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 446 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5964

Specialità medicinale KOGENATE:

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol. 5 ml, A.I.C. n. 029615022/N;

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol. 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010/N;

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol. 10 ml, A.I.C. n. 029615034/N.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0062/001-003/ W013.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle specifiche.

Nuove specifiche proposte per l'indice di aggregazione (filtrato) nel contenitore finale.

Specifiche al rilascio: max 0.021. Emivita: max 0.035.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 00A1558 a 00A1570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foille scottature»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 646 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale FOILLE SCOTTATURE:

«29,5 mg» tubo di pomata 29,5 mg - A.I.C. n. 006228062.

Società Sanofi-Synthelabo S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Foille scottature «29,5 mg» tubo di pomata 29,5 mg, A.I.C. n. 006228023, prodotti anteriormente al 16 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 386 del 16 luglio 1999 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 12 febbraio 2000

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1556

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla comunicazione contenente «Tabelle dei codici» e «Istruzioni per la compilazione» delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

La comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici contenente «Tabelle dei codici» e «Istruzioni per la compilazione» delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, integrativa delle precedenti comunicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1999 e nel supplemento ordinario n. 219 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicem-bre 1999, riguardanti la costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici e i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti dei lavori pubblici, sarà pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 febbraio 2000.

00A1753

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 30 giugno 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: "Cofinanziamento nazionale dell'obiettivo 5B del regolamento CEE n. 2081/93 per il programma degli interventi finanziari a gestione regionale FESR e FEROGA da effettuarsi nel 1999, per la rimodulazione finanziaria relativa al periodo 1994-1998 e per l'indicizzazione 1999 a fronte FESR, FEROGA e FSE"». (Deliberazione n. 113/99). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 15 ottobre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 35, seconda colonna, all'art. 6, all'ultimo rigo, dove è scritto: «*il* novembre 1998, ...», leggasi: «*11* novembre 1998, ...»;

all'allegata tabella 1, riportata alla pag. 35, al primo rigo, dove è scritto: «*Legge n. 183/1987*», leggasi: «*Legge n. 183/1987 al netto PMI*»;

all'allegata tabella 3, riportata alla pag. 36, al primo rigo, dove è scritto: «*Legge n. 183/1987*», leggasi: «*Legge n. 183/1987 al netto PMI*»;

all'allegata tabella 5, riportata alla pag. 37, alla seconda colonna, all'ottavo rigo relativo alla regione Piemonte, dove è scritto: «*C(99M432 del 23-2-1999*», leggasi: «*C(99)432 del 23-2-1999*».

00A1580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 3 7 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77